

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

526° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 15
4 ^a - Difesa	» 31
5 ^a - Bilancio	» 36
6 ^a - Finanze e tesoro	» 45
7 ^a - Istruzione	» 48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 61
12 ^a - Igiene e sanità	» 65
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 67
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 76

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	Pag. 78
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 81
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 83
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	» 85
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 87

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 90
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 95

ERRATA CORRIGE	Pag. 96
--------------------------	---------

CONVOCAZIONI	Pag. 97
------------------------	---------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 8,45.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in due conflitti di attribuzione sollevati dalla Corte di Appello di Genova e dal Tribunale di Milano

Il PRESIDENTE informa che in data 9 dicembre 2004, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta l'affare concernente la possibile costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in tre conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati separatamente: dalla Corte d'appello di Genova, con ricorso depositato il 13 giugno 2003 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 341 del 28 ottobre-12 novembre 2004, in ordine alla deliberazione del Senato, resa il 4 maggio 1998, dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da Paolo Emilio Taviani, senatore all'epoca dei fatti; dal Tribunale di Napoli, con ricorso depositato il 3 dicembre 2003 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 356 del 15-25 novembre 2004, in ordine alla deliberazione del Senato, resa il 6 febbraio 2003, dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi; dal Tribunale di Milano, con ricorso depositato il 17 marzo 2004 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 369 del 17-29 novembre 2004, in ordine alla deliberazione del Senato, resa il 15 ottobre 2003, dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri.

Non facendosi osservazioni, si procede congiuntamente all'esame delle tre questioni in titolo.

Il ricorso dichiarato ammissibile dall'ordinanza 15 novembre 2004, n. 356, è stato sollevato dalla prima sezione civile del Tribunale di Napoli, in riferimento alla declaratoria di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi. In particolare, il Tribunale lamenta che «lo Iannuzzi rese le dichiarazioni asseritamente diffamatorie nell'esercizio dell'attività di giornalista da lui svolta per la rivista Panorama, e senza che le dichiarazioni stesse avessero alcun aggancio diretto o indiretto con la funzione parlamentare (...) Laddove lo Iannuzzi fornisce la notizia del preteso summit a Lugano dei cosiddetti quattro congiurati al fine di incastrare Berlusconi, egli non esprime un'opinione o una valutazione di avvenimenti ma narra un fatto come giornalista e, quindi, non può sottrarsi alla verifica della verità o meno della notizia. (...) Non è dato sapere quale attività parlamentare prodromica o coeva abbia svolto lo Iannuzzi per sostenere la tesi contraria all'introduzione del mandato di cattura europeo», questione che il magistrato peraltro non giudica collegata con l'accusa rivolta dal convenuto alla dottoressa Ilda Boccassini, che per questo ha spiegato l'azione civile di risarcimento all'origine del procedimento in questione.

Il conflitto dichiarato ammissibile con l'ordinanza 28 ottobre 2004, n. 341, è stato sollevato dalla terza sezione civile della Corte d'appello di Genova, in riferimento alla declaratoria di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Paolo Emilio Taviani. La vicenda processuale ebbe origine dall'azione risarcitoria proposta dall'onorevole Massimo Riva nei confronti del senatore Paolo Emilio Taviani per dichiarazioni da questi rese il 24 febbraio 1992, presente la stampa, nella sede della Democrazia Cristiana di Busalla. In quella circostanza fu affermato dal senatore a vita: «Il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari e il miliardario della sinistra indipendente Riva contro il presidente Cossiga. Si è andato a cercare in tutti i vecchi documenti ed è saltato quello firmato da Cossiga nel '64 perché allora era sottosegretario alla difesa». Contumace Taviani, in primo grado il Tribunale civile di Genova lo condannò a 100 milioni di lire di risarcimento (da versare all'associazione tra i familiari delle vittime del disastro di Ustica, come richiesto dall'attore) soffermandosi tra l'altro sull'attribuzione di ricchezze miliardarie, giudicata allusiva e non giustificata dal diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Interposto appello, il senatore Taviani invocò l'articolo 68 primo comma della Costituzione, ricevendone il conforto del Senato. La relativa deliberazione fu depositata dinanzi alla Corte d'appello competente, la quale, il 5 luglio 2001, sollevò conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Va rilevato che il 18 giugno 2001 il senatore Paolo Emilio Taviani era deceduto. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 2002, dichiarò inammissibile il ricorso in quanto da esso non emergeva chiaramente l'intento di sollevare conflitto di attribuzione. La Corte d'ap-

pello di Genova, deducendone comunque la non manifesta infondatezza della domanda, il 2 aprile 2003 ha reiterato in termini univoci il ricorso per conflitto di attribuzione, ritenendo che «nella specie le frasi pronunciate dal senatore Taviani sembrano collocarsi fuori del paradigma costituzionale non apparendo connesse al mandato parlamentare (...) La decisione del Senato, che ha valutato solo una parte delle frasi pronunziate dal senatore Taviani, incide nell'esercizio del potere di azione riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione e nella funzione giurisdizionale attribuita a questo giudice dall'articolo 102 della Costituzione».

Il conflitto dichiarato ammissibile dall'ordinanza 17 novembre 2004, n. 369, è stato sollevato dalla ottava sezione penale del Tribunale di Milano, in riferimento alla declaratoria di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri. La querela dell'onorevole Pierluigi Onorato – che lamentava di essere stato diffamato ripetutamente a mezzo stampa con l'accusa di aver abusato del potere giudiziario di cui era investito come magistrato di cassazione, per colpire un avversario politico – aveva dato origine ad un procedimento penale a carico del senatore Dell'Utri, nel corso del quale era intervenuta la pronuncia del Senato. La relazione della Giunta è stata ripresa nel ricorso del Tribunale di Milano, soffermandosi sull'affermazione del relatore secondo cui «i paletti posti dal giudice delle leggi dovrebbero ormai considerarsi superati poiché giustificati in un contesto caratterizzato da un vuoto normativo»; il Tribunale replica affermando che la giurisprudenza della Corte non deve ritenersi superata «per l'evidente ragione che la legge n. 140 del 2003 non è di rango costituzionale e, quindi, non è idonea a stravolgere i limiti fin qui delineati dalla Corte». Nel caso di specie, il Tribunale conclude che le dichiarazioni giornalistiche rese dal senatore Dell'Utri il 5 marzo 2002 «non risultano funzionalmente collegate con un precedente atto parlamentare cosiddetto tipico, non emergendo dagli atti alcun documento da cui si evinca che il medesimo abbia compiuto in un momento antecedente a tali dichiarazioni un'attività parlamentare tipica sostanzialmente corrispondente (...) Si tratta, al contrario, di opinioni genericamente ricollegabili all'attività politica in senso lato e, come tali, non possono essere sottratte al sindacato del giudice ordinario».

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori MANZIONE e PETERLINI ed il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Napoli in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 356 del 2004 della Corte Costituzionale.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Genova in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004 della Corte Costituzionale.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano in ordine al ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n. 369 del 2004 della Corte Costituzionale.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 9,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

465^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE dispone che la seduta sia sospesa fino alla conclusione delle concomitanti operazioni di voto del Parlamento in seduta comune.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche alla Parte II della Costituzione*, approvato in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA.** – *Disposizioni concernenti la forma di governo regionale*

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA.** – *Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione*

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **VIZZINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione*

(2651) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE** – *Modifica all'art. 126 della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), replicando sulle questioni poste nella discussione generale e in occasione delle audizioni svolte dalla Commissione, ribadisce l'intenzione della maggioranza di approvare le modifiche alla Parte Seconda della Costituzione entro la corrente legislatura e la disponibilità, entro quel limite, a valutare eventuali proposte di modifica che i Gruppi di opposizione ritenessero utili al fine di realizzare un consenso più ampio.

Si sofferma, anzitutto, sulla questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Petrini e da altri senatori, della legittimità del ricorso all'articolo 138 della Costituzione per una revisione come quella in esame. Ricorda, in proposito, la revisione del 1963 che introdusse il principio della uguale durata di Camera e Senato, modificando la particolare forma di Governo disegnata nel 1947. Ricorda, inoltre, la riforma del 1993, che abrogò le disposizioni sull'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, modificando sensibilmente l'equilibrio fra la magistratura inquirente e il Parlamento voluto dai costituenti del '47. Rammenta anche la modifica della forma di Governo delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale realizzata nel 1999 e la revisione del Titolo V approvata nella scorsa legislatura e confermata con il *referendum*: essa non solo ha modificato la gerarchia costituzionale degli enti territoriali della Repubblica (art. 114) verso la equiordinazione, ma ha riformulato l'assetto dei poteri legislativi, attribuendo piena potestà legislativa alle Regioni. Infine, richiama le leggi costituzionali che nel 1993 e nel 1997 hanno istituito le Commissioni bicamerali per le riforme, con il compito di definire una profonda modifica della Seconda Parte della Costituzione.

Nota, quindi, che quelle revisioni sono state realizzate tutte attraverso il meccanismo dell'articolo 138, senza che venisse posto in dubbio il potere costituente dell'una o dell'altra maggioranza. Ritiene, allora, che le obiezioni sul punto non corrispondono alla storia costituzionale del Paese e, trattandosi di un aspetto non marginale, chiede che ci si pronunci espressamente riaffermando il potere costituente del Parlamento: non sarebbe possibile, infatti, un dialogo reale, fra parti politiche che si contestano reciprocamente il potere di discutere e approvare una riforma della Costituzione secondo le disposizioni vigenti.

Pur convenendo che le modifiche alla Seconda Parte della Costituzione influiscono indirettamente sulla Prima, rileva che sotto il profilo formale questa non è intaccata. Anzi, il testo in esame a suo giudizio completa e sviluppa i principi degli articoli 1, 2, 3 e 5 della Costituzione: esso conferma le disposizioni «antiche» della Parte Prima e le modifiche al Titolo V approvate nella scorsa legislatura e aggiunge le disposizioni volute dalla maggioranza attuale.

In particolare, l'attuazione dell'articolo 1 della Costituzione avviene attraverso una modifica della forma di Governo che sostituisce al potere dei parlamentari previsto dalla Costituzione vigente un potere altrettanto forte del corpo elettorale, il cui pronunciamento irrigidirebbe sia la maggioranza politica sia la posizione del Primo ministro. Verrebbero meno per

questo motivo le tradizionali prerogative del Capo dello Stato nella formazione del Governo e nelle eventuali crisi di Governo.

L'articolo 2 della Costituzione, che stabilisce il primato della persona e delle formazioni sociali rispetto allo Stato, si realizzerebbe con particolare forza nel riconoscere, e non solo nel «favorire», l'autonoma iniziativa dei privati e delle formazioni sociali, di cui all'articolo 118: ciò, a suo avviso, reca una modifica radicale e significativa della Carta costituzionale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, rileva che i lavori della Camera dei deputati hanno assunto il principio di uguaglianza, quale presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione, con riferimento ai rapporti fra i soggetti che esercitano la potestà legislativa, cioè lo Stato e le Regioni: infatti, la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica riflette direttamente il principio fondamentale dell'eguaglianza.

Infine, la potestà legislativa esclusiva delle Regioni, a suo avviso, è la conseguenza più significativa del riconoscimento delle autonomie locali di cui all'articolo 5 della Costituzione.

Affronta, quindi, la questione di una presunta carenza delle istituzioni di garanzia costituzionali sollevata da diverse parti nella discussione generale. Rileva che il testo approvato dalla Camera dei deputati reca una novità finora sottovalutata: esso lascia intravedere la possibilità di riconsiderare la legge elettorale al fine di ripristinare almeno in una delle Camere il sistema proporzionale. Verrebbero meno, in tal caso, a suo giudizio, le esigenze di adeguamento dell'impianto costituzionale tese ad assorbire gli effetti del principio maggioritario introdotto nel 1993.

Sempre con riguardo al tema delle garanzie, ricorda gli importanti strumenti posti a disposizione del Presidente della Repubblica. Se gli viene sottratta la funzione di mediazione fra maggioranza e opposizione tipica dell'ordinamento vigente, gli viene attribuita quella più significativa di garante nei rapporti fra il centro e la periferia, cioè fra lo Stato e gli altri enti territoriali. Emblematico, in tal senso, è il potere di autorizzare la rimessione alla Camera dei deputati dei disegni di legge che disciplinano i principi fondamentali della legislazione concorrente, qualora il Primo ministro dichiari che essi contengono elementi essenziali per la realizzazione del programma del Governo o per tutelare l'unità economica e giuridica.

Di particolare rilievo ai fini del sistema delle garanzie costituzionali sono le modifiche che riguardano la Corte costituzionale. Confermata la durata in carica dei giudici di nove anni, prevista a partire dal 1967, quando si modificò la precedente di dodici anni incidendo non poco, anche in quel caso, sull'assetto complessivo dell'equilibrio tra i poteri, considerato il contesto politico dell'epoca, e confermato anche il numero massimo di giudici, si introduce il potere di ricorso alla Corte da parte degli enti locali che vengono parificati sotto tale profilo allo Stato e alle Regioni, in coerenza all'articolo 114. Ugualmente importanti sono le norme volte a rafforzare l'indipendenza dei giudici della Corte, in particolare con le incompatibilità successive all'incarico. Inoltre, il ricorso degli enti lo-

cali estende i mezzi di garanzia affidati alla Corte, che hanno così per oggetto, in misura notevole, anche le funzioni amministrative, oltre alle tradizionali potestà legislative.

Per quanto riguarda il preteso, maggiore carattere politico della Corte, osserva che, secondo il disegno di riforma, il Senato federale della Repubblica non dovrebbe essere strettamente rappresentativo delle forze politiche; pertanto, semmai, si potrebbe asserire che i giudici di estrazione politica sono in numero minore.

Richiama, in conclusione, le questioni alle quali, a suo giudizio, vengono date le soluzioni più nette. Per quanto riguarda la forma di Governo, invita a considerare la nuova fisionomia non solo dal lato del Primo ministro ma anche da quello della maggioranza. Infatti, le nuove norme conferiscono al voto popolare un significato che rafforza sì la posizione del Primo ministro, ma garantisce la stessa maggioranza da eventuali trasformismi del *premier*, come quelli che invece si registrano ancora negli enti locali.

Per quanto concerne il potere legislativo attribuito alle Regioni, la natura dichiaratamente esclusiva, a suo avviso, nulla aggiunge dal punto di vista giuridico a quanto previsto nelle disposizioni vigenti: l'esclusività può già dedursi in quanto si tratta di potestà residuale rispetto alle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato e ai principi fondamentali della legislazione concorrente. Semmai, si tratta di un dato politico volto a chiarire un'esclusività che altrimenti sarebbe sottovalutata o addirittura occultata. Peraltro è evidente, a suo giudizio, che le materie possono articolarsi in oggetti di legislazione, riservati ora allo Stato ora alle Regioni. È il caso dell'istruzione: se le norme generali sono riservate allo Stato, alle Regioni sono attribuite importanti competenze legislative in materia di organizzazione scolastica, ivi compresa la disciplina del personale, inclusi i docenti. Analogamente, se allo Stato sono riservati i principi fondamentali della tutela della salute, resta attribuita alla competenza delle Regioni l'organizzazione delle strutture sanitarie.

Infine, a proposito delle garanzie, sottolinea il rilievo di una eventuale revisione in senso proporzionale delle leggi elettorali, al di là di proposte contingenti, perché così si attenua l'esigenza di stabilire *quorum* qualificati per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle Camere. Inoltre, dovrebbe chiarirsi se nel nuovo assetto costituzionale sarebbe confermata la funzione di garanzia dei Presidenti delle Camere nei confronti di tutte le forze politiche.

Conclude, riservandosi di valutare con la massima attenzione le eventuali proposte di merito dell'opposizione, con l'auspicio che possa realizzarsi un consenso più ampio sulla riforma in esame, tale da evitare la verifica referendaria.

Il ministro CALDEROLI, intervenendo in sede di replica, ringrazia il relatore per il suo prezioso contributo, che ha evidenziato alcuni aspetti particolarmente significativi del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'esame in Commissione nell'altro ramo del Parlamento, contrassegnato

dall'assenza per motivi di salute del Ministro allora in carica, ha fatto registrare scarse modifiche al testo approvato dal Senato, in senso a suo avviso peggiorativo. Con la sua nomina si è riaperto il confronto politico e il dialogo con numerosi settori della società al fine di verificare le possibilità di modifiche migliorative al testo: i principali temi dibattuti in questo ambito sono stati la composizione delle Camere, la rappresentatività e il ruolo del Senato federale, ritenuto esorbitante dallo stesso Presidente del Senato, il procedimento legislativo, la forma di Governo e il sistema delle garanzie.

In tema di composizione delle Camere, va innanzitutto chiarito che il numero dei parlamentari risulta ridotto rispetto a quello attuale, anche dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati; esso è comunque superiore al numero dei collegi uninominali, consentendo eventualmente di non modificarli. La scelta di attribuire i parlamentari eletti all'estero e quelli di diritto e a vita alla Camera dei deputati discende dalla qualificazione di quest'ultima come Camera politica. Quanto al requisito dell'età minima per l'elezione al Senato federale, il suo abbassamento non è una prevaricazione della Camera nei confronti del Senato, poiché tale modifica si inserisce in un contesto di generalizzato abbassamento dell'età per accedere alle cariche pubbliche elettive ed è conforme alla gran parte degli ordinamenti stranieri.

Dopo la prima lettura in Senato, si lamentava lo scarso collegamento del Senato federale al territorio: il passaggio dalla contestualità «affievolita» a quella «forte» e la previsione della partecipazione di rappresentanti delle autonomie territoriali ai lavori del Senato federale hanno accentuato tale collegamento; pur ritenendo preferibile attribuire il diritto di voto ai rappresentanti delle autonomie territoriali in alcune procedure, quali le eventuali modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione ovvero le decisioni di bilancio riguardanti le autonomie territoriali, ritiene che la presenza di tali rappresentanti costituisca comunque un valore aggiunto al dibattito parlamentare. La necessità di rimodulare i poteri attribuiti al Senato federale ha condotto a una riduzione delle materie cosiddette bicamerali. Lo stesso relatore aveva sollecitato una modifica dell'articolo 117 che riconducesse allo Stato la potestà legislativa esclusiva su materie oggetto di contenzioso costituzionale ovvero che, non essendo chiaramente attribuite, non appaiono riferibili né allo Stato né alle Regioni. A ciò provvedono le modifiche approvate dalla Camera, che da un lato riconducono allo Stato alcune materie, dall'altro ne scompongono altre distinguendo gli ambiti di competenza dello Stato e quelli delle Regioni; non si deve temere che a ciò consegua un maggiore contenzioso costituzionale, trattandosi di formulazioni attente, elaborate sulla base di prassi e interpretazioni consolidate. A titolo di esempio, segnala che la competenza in materia di ordinamento sportivo – che peraltro già attualmente è ripartita tra Stato e Regioni – nel testo all'esame prelude a una distinzione tra lo sport professionale e quello dilettantistico, nonché tra discipline praticate su tutto il territorio nazionale e quelle praticate in una sola o in poche Regioni. Si sofferma quindi sulla modifica all'articolo

117, comma quarto, della Costituzione, laddove, anche a seguito delle preoccupazioni espresse dal Presidente della Repubblica, si è chiarito che la polizia locale non può essere intesa come sostitutiva delle forze di polizia statali, consentendo solo l'esercizio di funzioni delegate e si è specificato che accanto a quelle locali potranno legittimamente sussistere polizie regionali.

Passando alle modifiche concernenti il procedimento di approvazione delle leggi, sottolinea che si prevede una riduzione di circa un terzo dei tempi per l'approvazione dei disegni di legge ordinari, oltre all'introduzione della «clausola di governabilità», attribuendo al Primo ministro il potere di conferire alla Camera dei deputati, ossia alla Camera politica, la decisione definitiva su questioni qualificate come essenziali all'attuazione del proprio programma. L'esigenza di evitare l'abuso nel ricorso a tale strumento da parte del Governo ha condotto all'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di autorizzare il Primo ministro in tal senso; il Capo dello Stato è così chiamato a svolgere un ruolo di garanzia sul quale non sono a suo avviso giustificate le perplessità emerse nel corso della discussione generale, che troverebbero ragion d'essere solo se attualmente il Presidente della Repubblica avesse realmente un ruolo e funzioni esclusivamente di garanzia, mentre il potere di incaricare il Presidente del Consiglio dei ministri, quello di nomina dei Ministri, nonché l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi, sono indici della sua partecipazione – nell'attuale assetto costituzionale – anche alla funzione di governo.

Prendendo spunto da altri ordinamenti costituzionali si è inoltre delineata una clausola di supremazia, o meglio una clausola di salvaguardia: è stata modificata la novella all'articolo 120 della Costituzione prevedendo poteri sostitutivi non solo di natura amministrativa ma anche legislativa, mentre la tutela dell'interesse nazionale è stata affidata al Parlamento in seduta comune, sottolineando così che si tratta di uno strumento del tutto eccezionale.

In tema di forma di Governo, ritiene che il premierato delineato non sia eccessivamente forte, non rinvenendo rischi di derive plebiscitarie: la maggioranza emersa dalle elezioni è infatti sempre nella possibilità di sostituire il Primo ministro individuandone un altro che prosegua nell'attuazione del programma preferito dagli elettori. Come già evidenziato dal Presidente, il testo presenta al riguardo anche una minore rigidità, perché non è più richiesta la maggioranza degli eletti in collegamento con il Primo ministro, ma si fa riferimento alla maggioranza politica espressa dalle elezioni. Una forte rigidità presenta invece il meccanismo cosiddetto antiribaltone, che ciononostante è a suo avviso condivisibile: la disposizione di cui all'articolo 72, comma quinto, della Costituzione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che assicura al Governo tempi certi per la votazione di disegni di legge indicati dal Governo, dovrebbe infatti ridurre sensibilmente la necessità di ricorrere alla questione di fiducia fornendo al Governo uno strumento efficace per l'approvazione delle proprie proposte.

Si era altresì paventato – soprattutto da parte delle autonomie locali – un nuovo centralismo regionale, essendo gli enti locali sprovvisti di strumenti di difesa dei propri ambiti di competenza: il testo approvato dalla Camera introduce la possibilità per tali enti di ricorrere alla Corte costituzionale, demandando a una legge costituzionale l'individuazione dei necessari meccanismi di filtro che evitino un indiscriminato aumento del contenzioso. Anche la modifica all'articolo 114 della Costituzione è a suo avviso condivisibile, valorizzando i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, e prevedendo la costituzionalizzazione delle Conferenze, non solo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Positiva è anche la modifica della procedura di adozione degli Statuti speciali che, con il requisito della previa intesa, consente di superare il paradosso del minor grado di autonomia statutaria che le Regioni a statuto speciale si vedono attualmente riconosciuto rispetto a quelle ordinarie. Quanto alle modifiche concernenti la Corte costituzionale, concorda con il relatore nel ritenere che se il Senato federale si caratterizzerà come Camera territoriale, e dunque non schiettamente politica, non si avrà alcun condizionamento politico della Corte. Sempre in tema di garanzie segnala, tra le altre modifiche, l'innalzamento del *quorum* richiesto per l'approvazione dei regolamenti parlamentari.

Conclude ricordando l'ampia disponibilità al dialogo con l'opposizione registrata nel corso della lettura alla Camera dei deputati, che ha portato all'approvazione di numerosi emendamenti proposti proprio dall'opposizione. Le modifiche al vigente Titolo V sono a suo avviso largamente condivisibili e risolvono numerosi problemi applicativi emersi nel corso degli ultimi anni; altre parti del testo, che pure presentano qualche rigidità, rappresentano tuttavia l'unico testo su cui è stato possibile raggiungere una convergenza. Pur non essendo una riforma perfetta, essa ha tuttavia il pregio di individuare date di entrata in vigore differenziate per le varie disposizioni, consentendo i ripensamenti e i miglioramenti che si rendessero necessari. L'auspicio del Governo è che il testo approvato dalla Camera dei deputati sia ritenuto un punto di arrivo del processo di riforma; il relatore ha chiesto all'opposizione di indicare le modifiche ritenute indispensabili per delineare una riforma condivisa: anche il Governo è disposto a valutare eventuali modifiche, che tuttavia, solo ove costituissero un vero salto di qualità, giustificerebbero un ulteriore passaggio in prima deliberazione nell'altro ramo del Parlamento.

Su richiesta del senatore VIZZINI (*FI*), il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) e il MINISTRO si riservano di fornire, in sede di esame degli emendamenti, chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 57 del disegno di legge.

Su proposta del senatore BASSANINI (*DS-U*), infine, la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2544-B, alle ore 17 di venerdì 17 dicembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

409^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***BOREA**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2527) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(2691) COSSIGA. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge, a partire dalle proposte relative all'articolo 1.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.5, sottolineando l'opportunità di correggere la disposizione di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 2527 prevedendo la non impugnabilità dell'ordinanza che si pronuncia sull'appello avverso l'ordinanza di archiviazione, nonché eliminando il richiamo all'articolo 410, comma 3, in quanto superfluo poiché l'ipotesi ivi prevista è già ricompresa nella previsione più generale considerata nell'articolo 127, comma 5, del codice di procedura penale.

Il senatore Fassone richiama particolarmente l'attenzione sull'esigenza di prevedere la non impugnabilità dell'ordinanza della Corte d'appello in quanto la ricorribilità per cassazione della stessa, in conseguenza del puro e semplice rinvio all'articolo 127 del codice di procedura penale, rischierebbe di vanificare le finalità di economia processuale che la disposizione in esame si prefigge.

Aggiunge poi la sua firma all'emendamento 1.3 e lo illustra.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 1.2, evidenziando in particolare l'esigenza di prevedere un termine espresso per la proposizione dell'impugnazione alla Corte d'appello e l'opportunità di definire quest'ultima, considerate le sue caratteristiche, non come appello, ma piuttosto come reclamo.

Il relatore BOBBIO (*AN*) illustra l'emendamento 1.4 – di contenuto identico all'emendamento 1.5 – rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Fassone in sede di illustrazione di quest'ultimo emendamento.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira l'emendamento 1.1.

Il relatore BOBBIO (*AN*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3 e parere favorevole sull'emendamento 1.5 osservando, tra l'altro, che l'argomento del senatore Zancan circa la necessità di prevedere un termine per l'impugnazione è superato dalla applicabilità della disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 585 del codice di procedura penale.

Il sottosegretario VALENTINO concorda con il relatore esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.4.

Dopo che il presidente BOREA (*UDC*) ha constatato la presenza del numero legale, con il voto favorevole del senatore ZANCAN, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.3.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 1.4 – di contenuto identico all'emendamento 1.5 – nonché l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Il relatore Luigi BOBBIO (*AN*) illustra l'emendamento 1.0.1 sottolineando come tale proposta emendativa reintroduca l'inappellabilità, in caso di giudizio abbreviato, delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. Si tratta di una previsione già presente nel testo originario dell'articolo 443 del codice di procedura penale che fu eliminata, nel corso dell'esame della cosiddetta legge «Carotti», in quanto essa venne ritenuta superflua per effetto della modifica apportata dalla legge n. 468 del 1999 all'articolo 593 dello stesso codice, modifica con la quale si prevedeva in via generale – quindi indipendentemente dal rito – l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. Successivamente però la

legge n. 128 del 2001 ha nuovamente modificato l'articolo 593 del codice di procedura penale e ripristinato l'appellabilità delle sentenze di condanna alla pena della multa, limitando l'inappellabilità alle sole sentenze di condanna alla pena dell'ammenda. Considerazioni di economia processuale sembrano consigliare sul punto il ripristino della previsione originaria per quanto riguarda l'inappellabilità di tutte le sentenze di condanna alla pena pecuniaria pronunciate in sede di giudizio abbreviato, mentre invece restano valide le ragioni che, sempre in sede di esame della legge «Carotti», portarono alla soppressione dell'altra previsione contenuta nel testo iniziale dell'articolo 443 citato e relativa all'inappellabilità delle sentenze con cui venivano applicate sanzioni sostitutive.

La disposizione transitoria del comma 2 dell'emendamento proposto evita infine il rischio che la nuova normativa possa determinare conseguenze contrastanti con la tutela del diritto di difesa nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia già stata presentata al momento dell'entrata in vigore di tale normativa.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) non condivide la proposta contenuta nell'emendamento 1.0.1 sottolineando come l'appellabilità di tutte le sentenze di condanna alla pena della multa tenga conto anche delle conseguenze di tipo civilistico di queste pronunce e come, inoltre, non sia condivisibile un assetto normativo che consenta al giudice di modificare il regime delle impugnazioni infliggendo un tipo di pena piuttosto che un altro.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) condivide invece l'impostazione della proposta emendativa formulata dal relatore Bobbio e sottolinea come il principio costituzionale della ragionevole durata del processo potrà trovare concreta attuazione solo se verranno introdotte adeguate semplificazioni dei meccanismi processuali. Queste semplificazioni certamente non devono compromettere il nucleo essenziale delle garanzie dell'imputato ma, in questa prospettiva, la soluzione delineata con l'emendamento in esame appare condivisibile, perché l'esclusione dell'appellabilità di tutte le sentenze di condanna a pena pecuniaria risulta circoscritta all'ambito del giudizio abbreviato e quindi la stessa finisce per essere sostanzialmente frutto di una libera scelta dell'imputato.

L'obiezione da ultimo prospettata dal senatore Zancan gli sembra infine provare troppo in quanto la stessa porterebbe a ritenere non giustificata anche l'attuale previsione dell'articolo 593 del codice di procedura penale che già esclude in generale l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda.

Il presidente BOREA (*UDC*) richiama l'attenzione sull'eventualità che la pena pecuniaria sia inflitta in sostituzione di una pena detentiva ai sensi degli articoli 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981. Al riguardo sottolinea, tra l'altro, come vi sia un indirizzo giurisprudenziale orientato nel senso di ritenere che il regime dell'appellabilità in questo

caso sia quello previsto per la pena detentiva sostituita e non quello previsto per la pena pecuniaria effettivamente inflitta.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), nel ribadire la sua contrarietà all'emendamento 1.0.1 nel suo complesso, ritiene che in ogni caso si dovrebbe prestare particolare attenzione all'ipotesi cui ha fatto riferimento il presidente Borea nel senso che quanto meno dovrebbe consentirsi l'appellabilità nell'ipotesi in cui, con la sentenza di condanna, la pena pecuniaria sia applicata in sostituzione di una pena detentiva. In tale prospettiva presenta quindi il subemendamento 1.0.1/1, invitando altresì i componenti della commissione a valutare gli effetti disincentivanti rispetto al rito abbreviato che l'innovazione proposta rischia di determinare.

Il relatore BOBBIO (*AN*) non condivide l'intervento correttivo proposto con il subemendamento 1.0.1/1 evidenziando, al riguardo, come la proposta emendativa da lui formulata intenda semplicemente reintrodurre una previsione che ha già trovato applicazione per circa un decennio nel sistema processuale italiano e non si vede per quale motivo la formulazione di questa previsione dovrebbe essere modificata per di più con un intervento di carattere estemporaneo come quello proposto dal senatore Zancan.

Il presidente BOREA (*UDC*) è invece dell'opinione che la proposta contenuta nel subemendamento 1.0.1/1 sia meritevole di considerazione e che con la stessa si realizzi un condivisibile contemperamento delle diverse esigenze che vengono in rilievo nella materia in esame.

Il relatore BOBBIO (*AN*) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.0.1/1 ribadendo di non ritenere condivisibili le argomentazioni addotte dal senatore Borea e dal senatore Zancan e richiamando ancora una volta l'attenzione sul carattere del tutto asistemico dell'intervento che si propone con il subemendamento citato.

Il sottosegretario VALENTINO concorda con il relatore anche se ritiene opportuno rinviare ad altra seduta la votazione dell'emendamento 1.1 e del subemendamento 1.0.1/1.

Il relatore BOBBIO (*AN*) concorda con il rappresentante del Governo.

Il presidente BOREA (*UDC*) rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

IN MERITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2595 RECANTE DELEGA AL GOVERNO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE

Il presidente BOREA (*UDC*) avverte che il presidente Antonino Caruso ha presentato un emendamento al disegno di legge in titolo successivamente alla scadenza dei termini a suo tempo previsti al fine di consentire il superamento di alcuni profili problematici sollevati nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge medesimo presso la Commissione bilancio.

Non essendovi osservazioni in senso contrario l'emendamento si intende pertanto ammesso e verrà trasmesso alla Commissione bilancio medesima.

La seduta termina alle ore 9,40.

410^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO*

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2527) Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione, approvato dalla Camera dei deputati

(2691) COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà con l'esame degli emendamenti, a partire dal subemendamento 1.0.1/1 sul quale il relatore BOBBIO (*AN*) ha già espresso parere contrario.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dichiara il voto contrario sul subemendamento 1.0.1/1 in quanto la sua approvazione determinerebbe l'esistenza per il solo giudizio abbreviato di un sistema di impugnazione differente da quello generale, creando in tal modo un'evidente disarmonia.

Posto quindi ai voti, con il parere contrario del relatore, il subemendamento 1.0.1/1 non è approvato. È invece approvato l'emendamento 1.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) fa proprio l'emendamento 2.1 – il cui contenuto peraltro dichiara di non condividere – soffermandosi brevemente ad illustrare l'intervento operato dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2527, con riferimento al comma 1, lettera d) dell'articolo 606 del codice di procedura penale.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto proprio l'emendamento 2.2, con il parere contrario del relatore BOBBIO (*AN*), posto ai voti è respinto l'emendamento 2.1 di contenuto identico all'emendamento 2.2, mentre è approvato l'articolo 2.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.0.1 ritenendolo meritevole di attenta considerazione. Con l'emendamento si propone, attraverso la novella del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura penale in materia di inammissibilità dell'impugnazione, di sostituire alla valutazione del giudice dell'impugnazione quella del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, sia pure in diversa composizione. Si tratta di una proposta che risponde ad una esigenza di razionalizzazione, dalla cui approvazione deriverebbero vantaggi pratici significativi, ad esempio la riduzione della movimentazione dei fascicoli tra uffici giudiziari con effetti benefici sotto il profilo della riduzione dei tempi del giudizio.

Il relatore BOBBIO (*AN*), pur riconoscendo che l'emendamento 2.0.1 gli appare meritevole di attenzione, non ritiene del tutto convincente la proposta, anche perché la sua portata innovativa, rispetto al sistema vigente, determinerebbe una sorta di «piccola rivoluzione» con indubbi riflessi – da valutare con attenzione – sotto il profilo della ricostruzione sistematica del sistema delle impugnazioni. Ritiene quindi necessaria una più approfondita riflessione, anche perché non gli appare del tutto tranquillizzante sotto il profilo del rispetto della necessaria terzietà del giudice il fatto che alla valutazione di inammissibilità sia chiamato lo stesso giudice, sia pure in una diversa composizione, che ha emesso la decisione impugnata.

Segue un breve intervento del PRESIDENTE il quale, pur riconoscendo come meritevoli di considerazione le finalità espresse dal senatore Fassone, in particolare sotto il profilo degli effetti di razionalizzazione del sistema che deriverebbero dall'accoglimento della proposta, si interroga se dallo stesso non possano derivare problemi applicativi, per i piccoli tribunali, connessi alla presumibile difficoltà di costituire collegi giudicanti in

diversa composizione in relazione al numero esiguo di giudici assegnati ai predetti uffici.

Dopo brevi interventi del relatore BOBBIO (AN), del senatore GUBETTI (FI) e del senatore CALLEGARO (UDC) che variamente esprimono perplessità sulla proposta espressa dall'emendamento 2.0.1, ha quindi la parola il senatore ZICCONI (FI) che, dichiarando la sua contrarietà, ritiene che non sempre il giudizio relativo all'ammissibilità risulta semplice, potendo a volte essere necessario risolvere questioni interpretative che non è opportuno siano affrontate dal giudice *a quo*, che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U), dopo aver ricordato l'importanza di tener conto dell'insegnamento che si può trarre dall'esperienza professionale, osserva come l'emendamento del senatore Fassone meriti adesione in quanto parte dalla considerazione degli effetti negativi che il sistema vigente determina in ordine ai tempi processuali, ricordando, ad esempio, come occorrono circa sei mesi per poter avere una pronuncia sull'ammissibilità da parte della Corte di cassazione, anche nei casi di rinuncia all'impugnazione. Si tratta di un aspetto significativo perché ha conseguenze importanti per l'imputato che nel frattempo non può, ad esempio, accedere alle misure alternative alla detenzione. L'indicazione del giudice competente nel giudice dell'impugnazione non appare poi giustificata, nei casi considerati, in relazione alla natura del giudizio che è chiamato ad effettuare, trattandosi prevalentemente di valutazioni non complesse alle quali ben potrebbe essere chiamato il giudice *a quo* senza che ciò possa porre in pericolo l'esigenza di terzietà.

Seguono brevi interventi del senatore SEMERARO (AN) – che, in senso contrario all'accoglimento dell'emendamento, sottolinea come non sempre il giudizio sull'ammissibilità dell'impugnativa possa ritenersi semplice, riferendosi in particolare alle ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 591 del codice di procedura penale – e del relatore BOBBIO (AN) – che ribadisce, allo stato, la sua contrarietà ad attribuire al giudice che ha emesso la pronuncia impugnata la possibilità di giudicare dell'inammissibilità dell'impugnazione relativa alla stessa – e del PRESIDENTE che, con l'obiettivo di poter conseguire la meritevole finalità insita nella proposta del senatore Fassone, invita a considerare l'eventualità di introdurre una distinzione, consentendo nei casi meno complessi che la valutazione sull'ammissibilità possa essere effettuata dal giudice *a quo*.

Il relatore BOBBIO (AN) evidenzia inoltre gli effetti distorsivi che potrebbero derivare dall'accoglimento dell'emendamento che, consentendo l'impugnativa del provvedimento che decide sull'inammissibilità, determinerebbe con molta probabilità un maggior carico di lavoro per la macchina giudiziaria, essendo facilmente prevedibili ulteriori impugnative strumentali di tale provvedimento.

Dopo brevi interventi del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che propone tra l'altro di integrare l'emendamento prevedendo che il giudizio sull'ammissibilità si svolga secondo le norme dei procedimenti in camera di consiglio – del senatore FASSONE (*DS-U*) – che richiama l'attenzione sul disposto di cui all'articolo 648, comma 2, del codice di procedura penale, ha la parola nuovamente il senatore ZICCONI (*FI*) per sottolineare che l'accoglimento della proposta finirebbe per innovare profondamente il sistema senza che vi siano ragioni concretamente significative per farlo e con un ritorno peraltro ad una disciplina già sperimentata nella vigenza del vecchio codice che infatti si è deciso di abbandonare.

Il presidente Antonino CARUSO, in considerazione del dibattito svoltosi, invita a valutare l'opportunità di disporre l'accantonamento dell'emendamento per approfondire la questione, consentendo in tal modo di poter acquisire anche alcune informazioni e dati statistici sulle pronunce di inammissibilità delle impugnazioni avanti la Corte di cassazione, riferiti analiticamente alle singole ipotesi previste dall'articolo 591.

Dopo brevi interventi del senatore FASSONE (*DS-U*) – che sulla base di dati forniti dal Ministero, riferisce che le pronunce di inammissibilità costituirebbero circa il 44 per cento dei ricorsi su un totale di 50.000 procedimenti l'anno – e del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che ritiene utile poter disporre di una pausa di riflessione – il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 3.1 del quale raccomanda l'approvazione. Ritiene infatti preferibile la disciplina qui proposta rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 2527, il cui unico effetto sarà quello di gravare ulteriormente le cancellerie di oneri non utili anche sotto il profilo della tutela del diritto di difesa.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira l'emendamento 3.2. Illustra quindi l'emendamento 3.3 e dopo aver ricordato brevemente le innovazioni che verrebbero introdotte dall'articolo 3, osserva che la proposta espressa dal suo emendamento intende risolvere un problema che è affrontato, sia pure con una diversa soluzione, anche dall'emendamento 3.6 (testo 2) del relatore, condividendo entrambi gli emendamenti la necessità di porre rimedio ad una lacuna del disegno di legge che non ha considerato tutte le fattispecie di inammissibilità, limitandosi a disciplinarne soltanto alcune. L'emendamento 3.6 (testo 2) non gli appare però condivisibile nella parte in cui riferisce alle ipotesi di inammissibilità non considerate nei nuovi commi 1 e 1-bis dell'articolo 610 del codice di procedura penale, alcune delle quali non determinano valutazioni particolarmente complesse, il procedimento più articolato, anche sotto il profilo della tutela del diritto di difesa, tra quelli previsti all'articolo 3. In tali casi infatti gli ap-

pare preferibile il ricorso alla procedura più semplificata tra quelle previste dal medesimo articolo proprio in considerazione della natura delle valutazioni che il giudice è chiamato a fare in relazione alle predette ipotesi.

Fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 3.5 e 3.7. Con riferimento poi all'emendamento 3.8, osserva come lo stesso contenga l'indicazione analitica delle fattispecie non considerate espressamente, optando anche in questo caso per la loro inclusione nell'ambito della procedura semplificata. Quanto all'emendamento 3.10, esso fa riferimento al caso di inammissibilità del ricorso avverso una sentenza emessa nell'ambito del cosiddetto patteggiamento, rispetto al quale ritiene insufficienti le previsioni contenute all'articolo 3, apparendogli improprio al riguardo soprattutto il riferimento all'errata qualificazione giuridica del fatto.

Il relatore BOBBIO (*AN*) illustra gli emendamenti 3.6 (testo 2) e 3.4, sottolineando con riferimento a quest'ultimo, che lo stesso – come già evidenziato – si muove in una direzione sostanzialmente coincidente con quella dell'emendamento 3.3 del senatore Fassone. In proposito ritiene anzi che sarebbe senz'altro possibile e opportuno pervenire ad una formulazione condivisa in merito al punto su cui intervengono entrambe le proposte emendative.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti relativi all'articolo 3 esprime poi parere contrario su di essi.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1 sottolineando come tale proposta emendativa si contrapponga nettamente ad un orientamento che vede l'intervento del difensore come causa di ritardi nell'operatività della macchina processuale. Si tratta di una posizione che egli non condivide in quanto l'esperienza ha dimostrato che la causa della durata eccessiva dei processi va ricercata soprattutto nella cattiva organizzazione del lavoro giudiziario.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.6 (testo 2). Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.5.

Il relatore BOBBIO (*AN*) modifica l'emendamento 3.4, riformulandolo nell'emendamento 3.4 (testo 2) che recepisce le indicazioni contenute nell'emendamento 3.3 del senatore Fassone in ordine alla necessità che la richiesta di audizione da parte dei difensori dovrebbe essere accompagnata da memorie che ne evidenzino l'utilità.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) modifica l'emendamento 3.3 riformulandolo nell'emendamento 3.3 (testo 2) di contenuto identico all'emendamento 3.4 (testo 2).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.3 (testo 2) di contenuto identico all'emendamento 3.4 (testo 2).

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.7.

Il senatore ZICCONI (*FI*) si esprime nello stesso senso del senatore Zancan.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.10.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che il presentatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 4.1. soppressivo dell'articolo 4, il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 4.2 di contenuto identico al precedente sottolineando l'assoluta non condivisibilità della previsione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge in titolo con la quale viene modificato l'articolo 613 del codice di procedura penale e eliminata la possibilità per la parte di presentare personalmente il ricorso per cassazione. Si tratta di un intervento che non esita a definire di carattere «lobbistico» e privo di qualsiasi giustificazione sul piano processuale.

Il relatore BOBBIO (*AN*), sottolinea le finalità deflattive dell'intervento proposto con l'articolo 4 del disegno di legge n. 2527 e esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1. e 4.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.1 di contenuto identico all'emendamento 4.2.

Il senatore ZICCONI (*FI*) sottolinea come sia innegabile la rilevanza della problematica sottesa all'articolo 4 del testo in esame e, al riguardo, riterrebbe opportuno che il tema potesse essere ulteriormente approfondito nella prossima seduta.

Il presidente Antonino CARUSO, atteso anche il concomitante inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO (*AN*) avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 8,30 non avrà più luogo. Resta confermata la seduta già prevista per le ore 14,30 dello stesso giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE N. 2527-2691**Art. 1.****1.1**

FASSONE, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5. La corte d'appello decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, adottata con la procedura di cui all'articolo 127"».

1.2

ZANCAN

Sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto reclamo alla Corte d'appello nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5 e nei casi in cui non sia stato notificato l'avviso all'opponente ai sensi dell'articolo 410 comma 3. Il reclamo è proposto entro dieci giorni dalla intervenuta conoscenza della nullità ed è deciso in Camera di Consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di accoglimento la Corte d'appello annulla il decreto di archiviazione e restituisce gli atti al Pubblico Ministero».

1.3

CALVI

Al comma 1, al capoverso 6, premettere alla parola: «casi» ovunque essa ricorra la parola: «soli».

1.4

BOBBIO

Al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: «camera di consiglio», inserire le altre: «con ordinanza non impugnabile e».

1.5

FASSONE, CALVI

Al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: «camera di consiglio», inserire le altre: «con ordinanza non impugnabile e».

1.0.1

BOBBIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria".

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora la richiesta di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.1/1

ZANCAN

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis ivi introdotto al comma 1, dopo le parole: «pena pecuniaria», aggiungere le altre: «, salvo che la pena pecuniaria sia applicata a seguito di sostituzione di pena detentiva».

Art. 2.**2.1**

CALVI

Sopprimere l'articolo.
_____**2.2**

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.
_____**2.0.1**

FASSONE, CALVI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in diversa composizione, dichiara con ordinanza, anche d'ufficio, l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato"».

_____**Art. 3.****3.1**

ZANCAN

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - 1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

"1. Il Presidente della Corte di Cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità assegna il

ricorso ad apposita sezione. Il Presidente della sezione fissa la data della decisione in camera di consiglio. La Cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al Procuratore Generale ed ai difensori nei termini di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale che si applica per la decisione. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità. Ove non venga l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al Presidente della Corte"».

3.6 (testo 2)

BOBBIO

Al comma 1, al secondo periodo inserire dopo le parole: «motivi di appello» le altre: «ovvero in tutti gli altri casi di inammissibilità non compresi nel successivo comma 1-bis».

3.2

FASSONE, CALVI

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.3

FASSONE

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, la corte può disporre che i difensori siano sentiti se ne hanno fatto richiesta e se hanno presentato memoriale dalle quali emerga l'utilità di una loro ulteriore illustrazione orale».

3.3 (testo 2)

FASSONE

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, i difensori del ricorrente sono sentiti, se ne fanno richiesta almeno quindici giorni prima dell'udienza e se l'esposizione delle loro difese, il-

lustrate con memorie dalle quali emerga l'utilità di una loro ulteriore illustrazione orale, è ritenuta necessaria ai fini della decisione».

3.4

BOBBIO

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, i difensori del ricorrente sono sentiti, se ne fanno richiesta almeno quindici giorni prima dell'udienza e se l'esposizione delle loro difese, è ritenuta necessaria ai fini della decisione».

3.4 (testo 2)

BOBBIO

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati, i difensori del ricorrente sono sentiti, se ne fanno richiesta almeno quindici giorni prima dell'udienza e se l'esposizione delle loro difese, illustrate con memorie dalle quali emerga l'utilità di una loro ulteriore illustrazione orale, è ritenuta necessaria ai fini della decisione».

3.5

FASSONE, CALVI

Al comma 1, sostituire il primo periodo del capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. In tutti gli altri casi di inammissibilità, la relativa causa è dichiarata dalla corte, sentito il Procuratore generale, senza formalità».

3.7

CALVI

Al comma 1, al capoverso 1-bis, al primo periodo, sopprimere le parole: «o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione».

3.8

FASSONE, CALVI

Al comma 1, al capoverso 1-bis, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero quando il ricorso è stato proposto da chi non ha interesse, quando il ricorso non enuncia le richieste o i capi o i punti ai quali si riferisce, quando il ricorso è presentato ad una cancelleria non rituale, quando il ricorso reca una sottoscrizione non autentica nelle forme richieste, o quando il ricorso è proposto autonomamente contro un'ordinanza emessa nel dibattimento».

3.10

FASSONE, CALVI

Al comma 1, al capoverso 1-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole da: «la violazione» sino alla fine con le seguenti: «la violazione delle modalità secondo le quali deve essere prestato il consenso da parte dell'imputato e l'assistenza del medesimo».

Art. 4.**4.1**

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.2

CALVI

Sopprimere l'articolo.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

151^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, tenente Generale Botondi, accompagnato dal Capo del I reparto, dottor Bilanzone, e dal Vice Capo del IV reparto, contrammiraglio Frascaro.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE propone l'effettuazione della visita, deliberata nella seduta del 30 gennaio 2003, alla scuola alpina della Polizia di Stato di Moena (Trento) nella giornata di mercoledì 11 gennaio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE rende noto che martedì 18 gennaio 2005 potrà aver luogo un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione, che potrebbe altresì riunirsi il 19 gennaio al fine di terminare l'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Gottardo nell'ambito dell'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Gianni Botondi, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate

Il generale BOTONDI risponde dettagliatamente ai quesiti ed alle osservazioni formulate dai commissari intervenuti nella seduta dello scorso 3 novembre.

In relazione alle domande poste dai senatori Forcieri e Manfredi sulla partecipazione italiana alla composizione ed al funzionamento dell'Agenzia europea di Difesa, precisa che l'organismo in questione è stato concepito come una struttura snella, che contribuisce a realizzare le capacità necessarie nel campo della Politica di sicurezza e Difesa agendo in sinergia con gli altri organismi che si occupano sia della definizione delle capacità necessarie alla Difesa, sia di offrire i sistemi d'arma adeguati (l'industria).

La struttura dell'Agenzia si articola in un comitato esecutivo, organo decisionale composto dai ministri della Difesa ovvero da loro rappresentanti, un responsabile generale dell'Istituzione, un *chief executive* responsabile dell'attività dell'organo, un *deputy chief executive* ed infine uno *staff* articolato in unità funzionali, che corrisponderanno a precise aree di responsabilità: sviluppo delle capacità, armamenti, industria e mercato e ricerca tecnologica. In questi primi momenti di vita dell'organismo, il direttore dell'unità relativa agli armamenti sarà un italiano. È in ogni caso ragionevole pensare, sulla base delle esperienze passate, che, relativamente all'aggiudicazione di altri ruoli di competenza in ordine decrescente, altre quattro o cinque posizioni siano ricoperte da esperti italiani.

Le prime verifiche dell'efficacia dell'Agenzia si avranno quindi nei primi mesi del prossimo anno, con le riunioni del comitato esecutivo a livello di responsabili della pianificazione militare, della ricerca e dei direttori nazionali degli armamenti.

In ordine alle osservazioni formulate dal senatore Manfredi circa il coordinamento della produzione dei sistemi d'arma alla luce dell'avvenuta costituzione dell'Agenzia europea di difesa, rileva quindi che la costituzione di tale organismo favorisce concretamente l'integrazione tra tutte le varie esigenze e consente di attuare efficacemente il coordinamento tra i vari settori coinvolti. Essa infatti si interfaccia da un lato con gli Stati membri ed il comitato militare, e dall'altro con la componente industriale e gli esistenti organismi europei deputati alla ricerca, allo sviluppo e all'approvvigionamento. Inoltre, le strutture di coordinamento già esistenti (quali il *Western european armament group* e la cosiddetta *Letter of intent*) potranno essere impiegati dall'Agenzia quali strumenti operativi.

Relativamente alle richieste di chiarimento, sempre formulate dal senatore Manfredi, sui rapporti del suo Ufficio con l'industria italiana degli armamenti, osserva che una delle caratteristiche del citato settore industriale è quella di non operare in un mercato europeo di tipo aperto, muo-

vendendosi in un contesto caratterizzato dall'esistenza di alcune misure protezionistiche.

In ogni caso, la Difesa fornisce il proprio contributo sia a livello nazionale (con la partecipazione agli organismi che valutano l'ammissibilità dei progetti presentati dalle aziende per la concessione degli aiuti statali, all'indirizzo e al coordinamento dell'attività degli addetti militari a supporto della presentazione in altri Paesi dei materiali bellici prodotti dall'industria nazionale ed infine all'attività del Gruppo di lavoro interministeriale per il coordinamento delle esportazioni di materiali per la Difesa e del Comitato interministeriale per le attività di ricerca che interessano la Difesa), sia a livello internazionale (che vede la partecipazione a numerosi consessi a carattere bilaterale e multilaterale per la definizione di politiche comuni nel settore dei sistemi d'arma). Inoltre, l'Italia è sempre parte attiva nell'ambito delle politiche di coordinamento e sostegno in ambito europeo.

L'oratore fornisce quindi risposta ai quesiti formulati dai senatori Biscardini, Forcieri e Nieddu in ordine alle attività di ricerca tecnologica e di ricerca e sviluppo, premettendo che la ricerca tecnologica mira al raggiungimento di tecnologie innovative di possibile futuro impiego, mentre lo sviluppo è indirizzato alla realizzazione di prototipi di specifici sistemi d'arma. Alla differenza concettuale corrisponde, peraltro, una differenza di responsabilità: la ricerca tecnologica è infatti responsabilità del segretariato generale della Difesa, mentre il ramo ricerca e sviluppo rientra nell'ambito delle responsabilità facenti capo al Capo di Stato maggiore della Difesa. La Difesa promuove le attività di ricerca che, a causa della specificità dell'impiego militare, non sono previste nell'ambito del piano di ricerca nazionale, con il quale, peraltro, la ricerca militare si armonizza.

Argomento cruciale, a suo avviso, in tale ambito è quindi rappresentato dalla disponibilità di risorse finanziarie. Esse, spesso, non corrispondono infatti alle esigenze, costringendo a rivedere i programmi in corso, in modo da non compromettere comunque la visione d'insieme dello strumento militare. Al momento, la pianificazione per il corrente esercizio finanziario è stimata in 115 milioni di euro, ovvero in un livello di spesa minimo se confrontato con quello dei principali *partners* europei.

Per far fronte alle limitate risorse si sta peraltro valutando la possibilità di avvalersi di strumenti finanziari alternativi, quali il *leasing* operativo (contratto con il quale il locatore, avvalendosi di un intermediario finanziario, concede in locazione beni aventi caratteristiche standardizzate, unitamente ad una serie di servizi collaterali verso il pagamento di un canone periodico), che potrebbe essere adottato per quei progetti che non comprendono armi, atteso che la proprietà di queste ultime non può che essere dello Stato, ed il *vendor financing* (contratto con il quale il fornitore estende un credito all'acquirente sotto forma di rapporto commerciale), il quale, al contrario, potrebbe rivelarsi particolarmente utile per l'acquisizione di sistemi d'arma.

Relativamente alla problematica sottesa alla riqualificazione del personale civile della Difesa, sollevata dal senatore Nieddu, osserva che nel-

l'amministrazione della Difesa si è sviluppato un vasto processo di riqualificazione, che ha interessato oltre seimila dipendenti inquadrati in un livello professionale ed economico superiore. Tale processo è stato interamente finanziato con i risparmi derivanti dalla ristrutturazione. Peraltro il ministero intende avviare nei prossimi mesi un ulteriore processo di riqualificazione, che prevede procedure selettive per il transito da un'area funzionale ad un'altra e percorsi di aggiornamento professionale per i passaggi all'interno della stessa area. A tal fine, verranno detinate quote consistenti del Fondo unico di amministrazione. La contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali ha portato ad una bozza di accordo, in base alla quale il processo potrà riguardare, in linea teorica, più di diecimila dipendenti.

Riguardo alle questioni sollevate dal senatore Forcieri sulle modalità di conciliazione del processo di formazione del personale civile della Difesa con la riqualificazione dello stesso, rileva quindi che la formazione permanente del personale civile della Difesa sarà attuata secondo tre linee strategiche di azione: progettazione di percorsi formativi distinti per aree funzionali, standardizzazione delle procedure, ed adeguamento e potenziamento dell'istituzione nota come *Civilscuoladife*, con eventuale utilizzazione degli istituti militari.

La riqualificazione, che comporta il passaggio ad una posizione economica superiore, rappresenta comunque un momento della formazione del personale; infatti essa viene attuata secondo criteri paraconcorsuali.

L'oratore fornisce infine risposta ai quesiti formulati dal senatore Nieddu in ordine alla valutazione degli obiettivi raggiunti dall'Agenzia industrie difesa. Al riguardo, rileva che la Corte dei Conti, nella sua relazione del 2003, ha rappresentato una valutazione assai positiva dell'operato dell'istituto, che tende a gravare sempre di meno sul bilancio della Difesa a seguito dei continui miglioramenti ottenuti nella gestione e nel contenimento dei costi.

I commissari presenti pongono ulteriori quesiti ed osservazioni.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) chiede di sapere quali sono i programmi di acquisizione dei sistemi d'arma che saranno sospesi o annullati a seguito dei tagli di bilancio operati dal disegno di legge finanziaria, al momento all'esame dell'Assemblea del Senato.

Replica il generale BOTONDI, osservando che l'individuazione dei singoli programmi concernenti particolari sistemi d'arma rientra tra le competenze del Capo di Stato maggiore della Difesa. In ogni caso, la pianificazione e la gestione dei singoli programmi di ammodernamento della Difesa viene effettuata sulla base di criteri flessibili, in modo tale da non ricorrere alla *extrema ratio* dell'annullamento degli stessi. Tuttavia, tale strumento è in grado di far fronte a crisi finanziarie contingenti di durata contenuta.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) ricorda di aver posto l'accento, nella seduta del 3 novembre scorso, sulla necessità di una ridislocazione nel centro e nel sud del Paese delle strutture militari, considerando sia il cambiamento subito dalle strategie di Difesa a seguito della fine della guerra fredda, sia il fatto che il meridione appare come il principale bacino di reclutamento dei giovani volontari, nonché sullo stato di sicurezza delle caserme.

Replica il generale BOTONDI, osservando che la decisione ultima sull'ubicazione delle strutture militari è di specifica competenza del Capo di Stato maggiore della Difesa. Il segretariato generale agisce quindi quale mero organo esecutivo, implementando concretamente le decisioni adottate in altra sede.

Relativamente alla questione della sicurezza delle caserme rileva quindi che, a seguito della professionalizzazione delle Forze armate ed alla conseguente difficoltà di destinare al settore il personale che richiede, si sta procedendo ad una progressiva esternalizzazione del servizio, attraverso la stipula di contratti con società in grado di assicurarlo, soprattutto nelle aree a livello periferico.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) osserva che il dato poc'anzi fornito dal generale Botondi andrebbe messo in relazione con la progressiva centralizzazione delle gare di appalto.

Replica brevemente il generale BOTONDI, osservando che il ricorso o meno alle procedure di esternalizzazione è determinato dalle condizioni specifiche delle varie aree prese in considerazione.

Interviene da ultimo il senatore MANFREDI (*FI*), auspicando che il Governo e la Difesa prestino la massima attenzione alle conclusioni di cui al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla formazione ed il reclutamento dei volontari di truppa dell'esercito, svolta dalla Commissione lo scorso anno. Infatti, in esso sono delineate ed approfondite molte importanti questioni emerse nel corso dell'odierna seduta.

Il presidente CONTESTABILE, preso atto che nessun commissario intende ulteriormente intervenire, ringrazia quindi il generale Botondi per la disponibilità mostrata, dichiarando contestualmente chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

604^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, come richiesto dal Presidente del Senato, si è avviato il dibattito circa i profili di copertura finanziaria delle disposizioni del cosiddetto «maxiemendamento» 1.2000 al disegno di legge finanziaria 2005, su cui il Governo ha posto la fiducia, eventualmente non corrispondenti a quelli dell'articolato licenziato dalla Commissione. Al termine del dibattito della odierna seduta, provvederà quindi ad informare l'Assemblea sui contenuti dello stesso, sempre in aderenza a quanto espressamente indicato dal Presidente del Senato.

Invita pertanto i senatori interessati a svolgere i propri interventi sulle questioni in esame.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) segnala una discrasia tra le disposizioni del comma 563 dell'emendamento 1.2000, che fanno riferimento all'assunzione di 500 nuove unità nel corpo dei Vigili del fuoco, e le indicazioni della relazione tecnica di accompagnamento, che riguardano invece assunzioni per 4.000 unità: chiede dunque chiarimenti al riguardo, al fine di appurare a che cosa faccia riferimento la quantificazione degli oneri recata dalla relazione tecnica, rilevando peraltro che la stessa appare eccessivamente generica e non fornisce dettagli sulla composizione

degli oneri stessi, con particolare riguardo alle spese accessorie di equipaggiamento e formazione dei neoassunti.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) lamenta i pesanti tagli apportati dall'emendamento del Governo al Fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella A del disegno di legge finanziaria), rispetto al testo licenziato dalla Commissione, che per il solo anno 2005 ammontano a ben 190,10 milioni di euro, come indicato nelle tabelle allegate alla relazione tecnica del Governo. Rileva che tale decurtazione di risorse pregiudica seriamente la possibilità di attuare efficaci politiche sul fronte del lavoro e della previdenza, con particolare riferimento alla preannunciata riforma degli ammortizzatori sociali.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ad integrazione delle considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta, evidenzia come la relazione tecnica non si occupi degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate ai commi 352 e 356 dell'emendamento 1.2000, rispetto alle corrispondenti disposizioni del testo esitato dalla Commissione bilancio. Il comma 352, infatti, in materia di revisione e aggiornamento degli estimi catastali da parte dei comuni, prevede ora che tale possibilità si applichi unicamente agli immobili di proprietà privata e solo a seguito di intervenute variazioni edilizie, in tal modo restringendo la platea dei soggetti interessati e, presumibilmente, anche il gettito associato al citato meccanismo di revisione. Analogamente, il comma 356, che fa riferimento ai nuovi criteri per la determinazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, nella versione attuale si applica solo agli immobili di proprietà privata con destinazione ordinaria, anziché genericamente a tutte le tipologie di immobili, ciò che potrebbe limitare il novero dei contribuenti interessati. Ancorché tali modifiche possano essere invariante dal punto di vista finanziario, sottolinea che la relazione tecnica avrebbe dovuto darne adeguatamente conto.

Altrettanto sorprendente giudica il silenzio della relazione tecnica in merito agli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 403-414, in materia di pianificazione fiscale concordata, che appaiono diverse rispetto alla versione approvata dalla Commissione bilancio. Eppure, il nuovo concordato fiscale dovrebbe avere importanti conseguenze, per cui la relazione tecnica avrebbe dovuto quanto meno fornire i dati sui risultati in termini di gettito della vecchia procedura e sulle previsioni associate alla nuova, onde consentire i necessari confronti.

Conclusivamente, lamenta l'inadeguatezza complessiva delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, che appare eccessivamente generica o addirittura insufficiente su molti dei punti più qualificanti della nuova formulazione del disegno di legge finanziaria introdotta dal Governo con il citato emendamento 1.2000.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), ricollegandosi anche alle osservazioni già svolte dal senatore Morando nella seduta di ieri, chiede chia-

rimenti sulla *ratio* e sul meccanismo delle anticipazioni di tesoreria che, ai sensi del comma 290 del citato «maxiemendamento», l'Agenzia del demanio è autorizzata a richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) chiede delucidazioni sulle modifiche introdotte alla disciplina dell'imposta sul reddito di cui ai commi 366-369 del maxiemendamento, una delle quali, secondo la relazione tecnica, riguarderebbe l'esclusione di alcune tipologie di contribuenti dal contributo di solidarietà del 4 per cento previsto per i redditi superiori ai 100.000 euro, che però non sembrerebbe prevista nel testo.

Il senatore SALERNO (*AN*) chiede chiarimenti sui complessivi effetti delle disposizioni fiscali recate dal maxiemendamento, rispetto al testo originario licenziato della Commissione, con riferimento al rapporto tra i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui ai commi 366-369 (che la relazione tecnica quantifica, per il 2005, in 2,1 milioni di euro) e le maggiori entrate associate ad esempio ai commi 315, 316 e 317, soffermandosi in particolare sul meccanismo dei versamenti delle cauzioni dovute dalle banche sulle somme riscosse per conto dell'erario.

Il sottosegretario VEGAS evidenzia preliminarmente che alcune incongruenze tra l'articolato del maxiemendamento e le indicazioni della relazione tecnica sono dovute a meri errori materiali, in quanto la relazione tecnica in alcuni punti fa ancora riferimento alle disposizioni recate dalla prima versione del citato maxiemendamento, come ad esempio nel caso dei commi 363-369, in materia di rimodulazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dove effettivamente alcune disposizioni sono state poi modificate (ad esempio l'esclusione di alcuni redditi dal contributo di solidarietà del 4 per cento oppure la trasformazione delle detrazioni per carichi fiscali in deduzioni per figli a carico, nel caso delle famiglie monoreddito).

Per quanto concerne le anticipazioni di tesoreria a favore dell'Agenzia del demanio introdotte dal comma 290, precisa che si tratta di anticipazioni infrannuali, che non hanno quindi effetto sul fabbisogno finanziario. Rileva altresì che tali anticipazioni si legano alle procedure avviate dall'Agenzia del demanio in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e dismissione immobiliare, onde consentire all'Agenzia di far fronte in tempi rapidi ai connessi esborsi, in attesa dell'incasso dei relativi proventi che avverrà in una fase successiva. Relativamente alle disposizioni introdotte dal comma 317, conferma che esse recano maggiori entrate nella misura quantificata dalla relazione tecnica e si iscrivono in modo coerente nella complessiva disciplina fiscale prevista dal maxiemendamento.

Nel preannunciare che errori materiali ed imprecisioni della relazione tecnica verranno presto corrette in via definitiva, conferma comunque la

corrispondenza complessiva della relazione tecnica al testo del maxiemendamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente AZZOLLINI dichiara concluso il dibattito e preannuncia che, al termine della seduta, come anticipato in precedenza, riferirà all'Assemblea sulle questioni emerse in Commissione, relativamente al maxiemendamento presentato dal Governo. In particolare, per quanto attiene ai rilievi di ordine metodologico formulati dal senatore Morando, si farà carico di segnalare all'Assemblea l'esigenza di contemperare da un lato l'opportunità che il Presidente del Senato possa sempre avvalersi, in qualunque fase dell'esame dei documenti di bilancio, dell'ausilio della Commissione bilancio per la valutazione dei profili di copertura e di ammissibilità delle disposizioni oggetto di esame, eventualmente integrando il parere reso su tali aspetti all'inizio della sessione di bilancio, dall'altro la necessità che il Presidente del Senato abbia un adeguato margine di discrezionalità nella scelta se ricorrere o meno alla Commissione, al fine di non appesantire eccessivamente l'*iter* di esame in presenza di ogni seppur minima modificazione del quadro finanziario complessivo.

Per quanto concerne gli aspetti di merito, segnala che gli effetti della pianificazione fiscale concordata di cui ai commi 403-414 del citato maxiemendamento non erano stati quantificati neanche nella relazione tecnica del testo licenziato dalla Commissione, essendo le modifiche introdotte sostanzialmente invariante sotto il profilo finanziario. Si riserva, comunque, di fornire ulteriori risposte sulle questioni di merito emerse nel dibattito durante la successiva informativa che renderà all'Assemblea nella odierna seduta antimeridiana, in aderenza alle indicazioni della Presidenza del Senato. Precisa che tali risposte, che non andranno comunque intese (né potrebbero esserlo) come espressione di una deliberazione conclusiva, in senso formale, della Commissione bilancio, terranno conto anche dei chiarimenti forniti dal Governo sia nell'ambito della relazione tecnica al citato maxiemendamento, che nel corso dell'esame in Commissione.

Sulla base delle suddette considerazioni, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 8,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per oggi rispettivamente alle ore 15 e 15,15, sono posticipate alle ore 15,30 e 15,35.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,35.

605^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, in relazione al testo del provvedimento in titolo, per i profili di competenza, che al comma 2 dell'articolo 1, concernente la rimessione ed il differimento del termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali per gli imprenditori agricoli le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato, non sembra possibile escludersi, come segnalato dal Servizio del bilancio, effetti di cassa sugli enti previdenziali connessi al possibile slittamento ad esercizi successivi dell'adempimento di obblighi contributivi limitatamente alla fattispecie della citata rimessione dei termini.

In relazione al comma 3 dell'articolo 1, sembrerebbe opportuno specificare che la vigenza delle disposizioni del secondo periodo dovrebbe essere limitata all'anno 2004.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 1, concernente l'assegnazione di somme all'AGEA mediante corrispondente riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, precisa che occorre acquisire conferma che non si tratti di una copertura finanziaria di conto capitale per l'erogazione di un contributo di parte corrente all'AGEA. Inoltre, occorre acquisire chiarimenti sui margini di flessibilità delle relative autorizzazioni di spesa, in relazione alla natura dei benefici a cui esse sono riferite. Infine, rileva l'opportunità di chiedere conferma della disponibilità delle risorse da ridurre a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, mentre con riferimento all'altra autorizzazione da ridurre (articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 68 del 2002) si fa presente che lo stanziamento di competenza per l'anno 2004 è pari a 1,7 milioni di euro (articolo 3 del citato decreto-legge) e quindi insufficiente a garantire la copertura della norma pari a 12,919 milioni di euro.

In relazione all'articolo 5, concernente un'ulteriore riduzione di un'autorizzazione di spesa a favore dell'AGEA, oltre ai chiarimenti già segnalati sui margini di flessibilità delle relative autorizzazioni di spesa e sulla natura delle risorse impiegate a copertura, segnala che non vi sono stanziamenti di competenza per l'anno 2004, in quanto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7 della legge n. 122 del 2001 è limitata agli anni 2001 e 2002.

Per quanto concerne, poi, l'articolo 4, posto che il comma 1 prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale anche a funzionari dell'area funzionale C appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni pubbliche che conferiscono l'incarico, sottolinea la possibilità dell'insorgere di un contenzioso quando, secondo il comma 1 in esame, al termine dell'incarico dirigenziale tale personale dovrebbe tornare al ruolo di funzionario dell'area C. Per quanto attiene, poi, al comma 2, la norma appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria, posto che anticipa da 5 a 3 anni il requisito per il transito dalla seconda alla prima fascia. Come segnalato dal Servizio del bilancio, l'accesso anticipato alla posizione dirigenziale generale dovrebbe comunque essere subordinato all'esistenza di posizioni dirigenziali in organico, con il che si eviterebbero rischi connessi al formarsi di posizioni dirigenziali generali soprannumerarie.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 6, posto che l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 168 del 2004 ha previsto che la spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002 ridotta del 15 per cento, occorre chiarire che l'invarianza indicata nell'articolo in esame debba intendersi riferita al livello di spesa come rideterminato sulla base delle norme del decreto-legge stesso. Risulta, infatti, che nella legge di assestamento per l'anno 2004 (legge 22 novembre 2004, n. 278) lo stanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri non abbia subito riduzione per gli importi di competenza. Oc-

corre, quindi, accertare previamente se sia stata applicata anche al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la norma concernente la limitazione alle consulenze e, quindi, chiarire che l'invarianza della spesa richiamata all'articolo 6 si intenda al netto degli effetti del decreto-legge citato, altrimenti non si realizzerebbero i risparmi previsti e già scontati sui saldi, dal decreto-legge stesso.

In relazione agli emendamenti, segnala le proposte 1.100a, 3.0.102, 1.25, 1.11, 1.28, 1.27, 1.1, 1.10, 1.21, 1.20, 1.26, 1.19, 1.23, 4.105, 4.108, 4.0.1, 4.0.100, 4.0.104, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.60, 4.0.102, 4.0.103 (limitatamente al comma 3), 4.0.105, 6.0.8 e 6.0.9, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria, nonché le proposte 3.0.101a, 3.0.100, 4.14, 4.0.2 e 4.0.7 analoghe ad altre riferite ad altri disegni di legge sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rileva, poi, che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.37 (analogo alle proposte 1.100, 1.24, e 1.103), 4.101, 4.40, 4.104 (analogo alle proposte 4.106 e 4.107), 4.0.30, 6.0.100 del Governo e 6.0.10, nonché delle proposte 4.26, 4.7, 4.6, 4.18 e 4.5, in relazione al parere da rendere sul testo.

Segnala, inoltre, che per le proposte 1.36, 1.34, 1.7 e 1.33, occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri connessi e della relativa copertura finanziaria, sebbene la copertura stessa sia significativa.

In merito alla proposta 4.0.101 oltre alla riformulazione della copertura finanziaria, occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri ad essa connessi. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando alle osservazioni formulate sul testo all'articolo 1, conferma che gli interventi compensativi in esame non potranno che essere attivati nell'ambito della disponibilità finanziarie recate dal Fondo di solidarietà nazionale (cosiddetti interventi indennizzatori) come stabilite annualmente dalla legge finanziaria e che il livello degli interventi indennizzatori da erogare verrà commisurato alle predette disponibilità; non sono prevedibili, infatti, al momento le crisi di mercato che si verificheranno in futuro, che con il presente provvedimento vengono assimilate a fenomeni calamitosi per la loro natura straordinaria ed imprevedibile. Dichiara di condividere, inoltre, l'opportunità di estendere l'esclusione dello slittamento agli anni, successivi a quello in cui è dovuto il pagamento dei contributi dovuti, anche alla fattispecie della remissione in termini di cui all'articolo 9 della legge n. 212 del 2002. La mancata esplicitazione di tale profilo si giustifica per il fatto che esso appare riconducibile alle medesime fattispecie del differimento e della sospensione e quindi all'esclusione della possibilità di slittamento. In ordine alle risorse stanziare per il credito di imposta in agricoltura e rese disponibili in applicazione della disposizione in esame, si ritiene che nulla possa essere eccepito in ordine al loro utilizzo per altra finalità legislati-

vamente stabilita. Relativamente alle autorizzazioni di spesa che si intende ridurre ai sensi del comma 4, nel confermare che non si tratta di una copertura finanziaria di conto capitale per l'erogazione di un contributo di parte corrente all'AGEA, si fa presente che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, il cui onere è quantificato e coperto dalla disposizione finanziaria di cui all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo, presenta sufficienti disponibilità e che le risorse di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 68 del 2002, convertito dalla legge n. 118 del 2002 non sono state assegnate alle Regioni e potranno essere utilizzate per le finalità di copertura in esame previo versamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione all'apposita U.P.B del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al comma 5 dell'articolo 1, conferma che la somma utilizzata come copertura del finanziamento all'AGEA pari a 10 milioni di euro si riferisce a stanziamenti relativi all'anno 2002 e che detti stanziamenti presentano sufficienti disponibilità in conto residui per le quali viene disposto il relativo versamento all'entrata.

Con riferimento all'articolo 3, precisa che il subentro del Commissario non comporta alcuna integrazione al previsto compenso: la disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Relativamente all'articolo 4, osserva in via preliminare che non sembrano fondati i dubbi sollevati in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4, che prevede la modifica dell'articolo 23, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale porta da cinque a tre anni il periodo necessario per consentire ai dirigenti di seconda fascia che ricoprono incarichi dirigenziali di livello generale il transito nella prima fascia. Ai fini di una più completa valutazione della questione giova rammentare che la disposizione in esame trova un sicuro fondamento nel testo originario di un disegno di legge governativo (atto Camera n. 1696, legge n. 145 del 2002), che all'articolo 1, comma 4, riduceva a tre anni il limite minimo per l'accesso dalla seconda alla prima fascia. In sostanza l'attuale formulazione della norma ripristina l'originario contenuto del disegno di legge citato, in merito al quale non risultano essere stati formulati in passato rilievi tecnici. D'altra parte si ricorda che con la previgente normativa l'accesso alla qualifica di «dirigente generale» era consentito in virtù della mera conclusione del procedimento di nomina.

Con riferimento, poi, alle osservazioni circa l'effettiva disponibilità di posizioni dirigenziali generali in organico ed al rischio che l'introduzione della disposizione in esame possa dare luogo a situazioni di soprannumero, si fa presente che all'affidamento della titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale si può provvedere in modo flessibile, rendendo sostenibili eventuali limitate situazioni di soprannumero, tenuto conto della concentrazione in una fascia elevata di età dell'attuale alta dirigenza. Circa il 30% degli attuali dirigenti di vertice appartengono alla fascia di età che va dai 63 ai 67 anni.

In ogni caso si fa presente che il principio di riassorbimento del soprannumero è già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004, recante l'istituzione dei ruoli dirigenziali presso le singole amministrazioni. Qualora, comunque, si intendesse introdurre un principio di ulteriore salvaguardia, potrebbe essere valutata la possibilità di integrare la norma limitandone l'applicazione ai dirigenti titolari degli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

Infine, in relazione all'articolo 6, fermo restando che la norma potrà essere attuata solo nell'invarianza della spesa, sotto il profilo tecnico-contabile solleva alcune perplessità in merito alla compensazione tra stanziamenti di UPB appartenenti a diversi centri di responsabilità.

Si riserva, infine, di fornire i chiarimenti richiesti sugli emendamenti in altra seduta.

Alla richiesta avanzata dal senatore MORANDO (*DS-U*) di dedicare una particolare attenzione ai profili finanziari connessi al provvedimento in titolo, data la complessità delle questioni emerse, replica il PRESIDENTE, proponendo di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 21 e 21,15, sono sconvocate.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute antimeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, giovedì 16 dicembre, rispettivamente, alle ore 9 e 9,15, sono anticipate alle ore 8,30 e 8,35.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

245^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*La seduta inizia alle ore 8,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali» (n. 436)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore COSTA (*FI*), dopo aver messo a disposizione dei commissari il testo del proprio intervento, riferisce sui contenuti dello schema di decreto, sottolineando la rilevanza dell'adozione, da lungo tempo caldeggiata da parte della dottrina, di principi contabili internazionali (IAS) uniformi nell'ambito dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, principi che produrranno il significativo effetto di rendere comparabili e omogenei i documenti contabili delle società comunitarie.

Dopo aver richiamato il regolamento comunitario n. 1606 del 2002, il quale ha istituito una procedura mediante la quale gli IAS divengono diritto comunitario di rango regolamentare e, pertanto, direttamente applicabile negli Stati membri, ricorda che l'articolo 5 di tale regolamento ha attribuito ai singoli Paesi il compito di determinare i soggetti tenuti all'applicazione degli IAS e i documenti contabili interessati; con l'articolo 25 della legge comunitaria per il 2003, il legislatore ha delegato il Governo a stabilire obblighi ovvero facoltà di adozione degli IAS, dettando principi e criteri direttivi, cui il presente schema di decreto legislativo dà attuazione.

Si sofferma quindi specificamente sul contenuto dello schema, i cui articoli 2, 3 e 4 determinano l'ambito di applicazione degli IAS in relazione al bilancio consolidato e al bilancio di esercizio. Essi stabiliscono

che, conformemente alla delega legislativa, le società interessate da un obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali siano le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, le banche e gli intermediari finanziari e le società assicurative. Descrive poi analiticamente gli obblighi ovvero le facoltà di applicazione degli IAS ai bilanci di esercizio e ai bilanci consolidati degli organismi interessati e le relative date di entrata in vigore, rilevando come sia stata cura del Governo evitare che le società si trovino nella condizione di tenere una doppia contabilità, amministrativamente molto costosa, per la redazione del bilancio di esercizio secondo regole diverse da quelle seguite per il bilancio consolidato.

Passa quindi a commentare l'articolo 5 dello schema, il quale nel fissare le regole di redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, detta una norma di salvaguardia che prevede la disapplicazione di una disposizione prevista da uno dei principi internazionali nel caso in cui essa non consenta una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.

Descrive poi brevemente l'articolo 6 dello schema, in materia di limitazione della possibilità di distribuire utili e riserve se derivanti dall'applicazione del criterio di valutazione al valore equo, nonché l'articolo 7, concernente i patrimoni destinati e la redazione dei relativi rendiconti secondo le medesime regole applicate nel bilancio e, quindi, secondo i principi contabili internazionali.

Ricorda inoltre che l'articolo 8 conferma i poteri delle autorità di vigilanza su banche, intermediari finanziari e assicurazioni, mentre l'articolo 9 sancisce l'inclusione degli istituti di moneta elettronica tra i soggetti cui si applica il decreto e come anche le banche siano tenute alla redazione del bilancio consolidato in tutti i casi in cui controllano altre imprese, anche non bancarie.

Infine, evidenzia che l'articolo 10, recante disposizioni tributarie, introduce modifiche alla normativa interna rispondenti all'esigenza di mantenere fermo il principio della determinazione del reddito imponibile fiscale da sottoporre a tassazione sulla base del risultato del conto economico del bilancio, senza differenziare la tassazione delle imprese in ragione delle regole contabili seguite.

Il presidente PEDRIZZI informa la Commissione circa la possibilità che il parere possa essere reso oltre il termine assegnato dell'8 gennaio 2005, previa verifica della disponibilità del Governo ad emanare definitivamente il decreto solo dopo l'espressione del parere stesso da parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

348^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) ricorda il lavoro costruttivo svolto dalla Commissione in occasione dell'esame dei documenti di bilancio, con particolare riferimento ai temi della scuola e della formazione, alla presenza fra l'altro del ministro Moratti. Tale comune impegno, rammenta, ha condotto all'approvazione di alcuni ordini del giorno che hanno registrato la convergenza dell'intera Commissione. La scelta del Governo di porre la questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria non consente tuttavia di intervenire nel merito, sottraendo così di fatto al Parlamento la discussione sui documenti di bilancio. Propone pertanto che la Commissione proceda ad una valutazione degli esiti conseguiti nelle scorse settimane, ai quali lo stesso ministro Moratti aveva del resto condizionato la sua permanenza in carica.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, le Commissioni sono inderogabili istanze di esame per gli ordini del giorno, che devono pertanto essere presentati e svolti proprio in quella sede. L'approvazione da parte della Commissione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo sono deliberazioni aventi carattere definitivo. La scelta del Governo di porre la questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria non ha pertanto alcun effetto sull'esito degli ordini del giorno.

Quanto al merito degli impegni assunti dal Governo in Commissione, egli ricorda poi che il ministro Moratti si è battuto affinché gli stanziamenti di sua competenza non fossero ridotti ma anzi accresciuti ed in tal senso ha ottenuto significativi risultati.

Nulla vieta peraltro che la Commissione chiami a breve il Ministro a riferire in merito all'attuazione data agli ordini del giorno richiamati dal senatore Cortiana, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) si ricollega al rapporto fra atti della Commissione e impegni assunti dal Governo, soffermandosi in particolare sul tema delle risorse. Al riguardo, osserva che su questo specifico punto è in atto un costante processo di rinvio. Quando si giunge alla sede propria – quale in questo caso la manovra finanziaria – è tuttavia doveroso prendere atto delle scelte operate. Già in Aula ella ha infatti avuto modo di rilevare che l'aumento, oltretutto modesto, degli stanziamenti in favore dell'università è andato a scapito del volume di risorse destinate ai comparti della scuola e della ricerca.

Proprio sul tema delle risorse si presenta, a suo avviso, uno snodo di particolare delicatezza con riferimento allo schema di decreto legislativo sul diritto-dovere di istruzione e formazione. Su tale atto, infatti, non solo la Conferenza Stato-regioni si è «spaccata», avendo metà delle regioni espresso un parere contrario e l'altra metà un parere favorevole, ma gli enti di rappresentanza locale e territoriale (Anci, Uncem ed Upi) hanno espresso un parere nettamente contrario, contestando l'insufficienza delle risorse destinate alla riforma.

Lo schema di decreto legislativo, in questi giorni all'esame della Commissione, presenta pertanto un rilevante problema di copertura finanziaria, che mette in dubbio la pari dignità dei due percorsi ipotizzati ed in particolare i reciproci passaggi. Né va dimenticato, in proposito, che la manovra finanziaria in esame non assicura risorse per la prosecuzione della gratuità della frequenza al primo anno della scuola superiore di secondo grado, stabilita dall'ultima legge finanziaria, determinando un ulteriore aggravamento dei problemi di copertura finanziaria dello schema di decreto legislativo in questione.

Ella chiede pertanto l'audizione dei soggetti di rappresentanza territoriale, ed in particolare della Conferenza Stato-regioni, dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem con riferimento allo schema di decreto legislativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso. Quanto alla mancata previsione di fondi, nella manovra finanziaria per il 2005, per la copertura degli oneri conseguenti all'esenzione dalle tasse scolastiche per la frequenza del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, egli conviene che si tratti di profilo assai delicato. Egli stesso ha del resto presentato apposito emendamento in Commissione bilancio, peraltro non accolto. Ritiene pertanto indispensabile una riflessione comune, anche alla presenza del ministro Moratti, onde individuare i più efficaci mezzi di copertura finanziaria.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» (n. 429)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore FAVARO (*FI*), il quale sottolinea anzitutto che lo schema di regolamento in esame è diretto a dare attuazione all'articolo 10, comma 1, della legge n. 4 del 2004, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Esso, in particolare, definisce i criteri e i principi operativi per la fruibilità dei sistemi informatici da parte dei soggetti disabili (cosiddetta accessibilità), le modalità con cui i soggetti aventi titolo possono richiedere l'utilizzo del logo che testimonia il possesso dei requisiti di accessibilità, le modalità con le quali viene verificato il permanere dei requisiti stessi, nonché i controlli esercitabili sugli operatori pubblici e privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche.

Prima di entrare nel merito dell'atto in titolo, il relatore giudica opportuno richiamare preliminarmente i contenuti recati dalla legge n. 4 del 2004. Essa – rileva – istituisce, in particolare, specifici obblighi in tema di accessibilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fra le quali – com'è noto – oltre al Ministero dell'istruzione, sono ricompresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, nonché le università.

All'articolo 4, comma 1, della richiamata legge, prosegue, si prescrive alle pubbliche amministrazioni di accordare preferenza, nelle procedure di acquisto di beni e di fornitura di servizi informatici, a coloro che rispettano i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto in esame.

Inoltre, al successivo comma 2, si prevede che i contratti per la realizzazione e la modifica dei siti *internet* sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni debbano esplicitamente contemplare il rispetto dei requisiti di accessibilità a pena di nullità.

È poi richiesto, al comma 4, ai datori di lavoro sia pubblici che privati di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione tecnologica adeguata alla specifica disabilità.

Con specifico riferimento agli ambiti che maggiormente investono le competenze della Commissione istruzione, il relatore segnala anzitutto che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 stabilisce che la disciplina sull'accessibilità degli strumenti informatici si applichi anche al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Al comma 2, si sancisce indi che le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedano sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni

disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

L'articolo 7, comma 1, lettera g), stabilisce altresì che fra i compiti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, vi sia anche la promozione, con il concerto dei Ministeri dell'istruzione e per i beni culturali, di iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche mediante progetti di ricerca, da effettuarsi con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili. Inoltre, sempre nella medesima lettera g), si demanda ad apposito decreto, d'intesa con i Ministri interessati, la definizione delle regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali, sulla base dei risultati delle sperimentazioni.

Entrando nel merito dello schema di regolamento in esame, egli ribadisce tuttavia che esso interviene per dare attuazione ad una parte delle disposizioni della legge n. 4, atteso che per taluni aspetti, come quello appena citato, si rinvia ad appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il concerto delle Amministrazioni interessate.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, rileva che all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto viene data attuazione alla richiamata disciplina in tema di accessibilità degli strumenti didattici e formativi.

In particolare, si demanda l'adozione di regole tecniche finalizzate a disciplinare l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi ad apposito decreto del Ministro per le innovazioni e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentiti la Conferenza unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

In proposito, giudica peraltro opportuno specificare, all'articolo 2, comma 2, dello schema, che la disposizione è diretta a dare attuazione al solo comma 1 dell'articolo 5 della legge e non invece all'intero articolo.

L'articolo 5, comma 2, prosegue, fa riferimento alle convenzioni fra il Ministero dell'istruzione e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche affinché siano previste copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, per le quali non è prescritto e non sembra, a suo avviso, neanche opportuno alcun coinvolgimento del Dipartimento per l'innovazione.

Per completezza d'informazione, il relatore segnala altresì che, come previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 4, sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere (favorevole) del Consiglio di Stato, l'intesa con la Conferenza unificata, nonché l'orientamento (anch'esso favorevole) delle associazioni operanti nel settore.

Al riguardo, precisa tuttavia che le associazioni aderenti a Confindustria hanno suggerito l'introduzione di forme di autocertificazione della conformità ai requisiti previsti per l'utilizzazione del logo, esprimendo riserve in merito alla procedura di verifica tecnica da parte dei valutatori.

In considerazione delle importanti finalità recate dallo schema di regolamento, auspica infine l'espressione di osservazioni senz'altro favorevoli alla Commissione di merito.

Il PRESIDENTE dichiara indi aperto il dibattito.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) sottolinea anzitutto l'importanza dei contenuti recati dalla richiamata legge n. 4 del 2004, ricordando che essa è stata approvata con il consenso unanime delle forze politiche.

Proprio in considerazione della delicatezza della materia, che riguarda persone che versano in condizione di debolezza, esprime contrarietà alla richiesta di Confindustria, richiamata dal relatore, di sostituire la procedura di verifica tecnica da parte dei valutatori con forme di auto-certificazione della conformità ai requisiti.

Pur condividendo l'opportunità di assicurare procedure snelle, ritiene tuttavia prioritaria la necessità di assicurare un'efficace forma di controllo, tanto più in considerazione della circostanza che i disabili non si trovano spesso nelle condizioni di poter far valere i loro diritti.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), dopo aver convenuto sull'importanza delle finalità dell'atto in titolo ed espresso apprezzamento per la relazione del senatore Favaro, si sofferma anzitutto sulla necessità di considerare il tema dell'accessibilità in termini ancor più ampi rispetto a quelli previsti dall'atto in titolo.

In particolare, giudicherebbe auspicabile garantire l'accessibilità da parte di disabili non solo alle strutture, ma anche agli strumenti, al fine di assicurare un effettivo sviluppo della personalità, nonché il raggiungimento di competenze che vadano oltre gli aspetti meramente vitali ed essenziali.

Con riferimento alla previsione di mettere a disposizione dei disabili la specifica strumentazione informatica, il senatore richiama indi l'attenzione sull'importanza dell'aspetto qualitativo, sottolineando come in alcuni casi, ad esempio per le forniture di *personal computer* alle scuole, esso non sia stato sempre adeguato.

In considerazione delle ingenti risorse necessarie per assicurare tali forniture, egli avrebbe inoltre giudicato preferibile che, in una prima fase, esse fossero state concentrate al fine di rispondere alle esigenze di ambiti più ristretti, per poi procedere ad estendere tali forniture alla generalità delle situazioni.

Pur condividendo la preoccupazione del senatore Cortiana di assicurare un'effettiva verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa, ritiene infine opportuno, anche nello spirito della legge n. 4 del 2004, evitare forme di burocratizzazione delle procedure, con particolare riferimento alle interazioni fra i diversi Ministeri interessati per la definizione delle norme richiamate dall'atto in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, assegnato nel merito all'8^a Commissione, scade il 13 gennaio 2005. La Commissione istruzione è quindi chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché detto termine sia rispettato. Peraltro, poiché il termine scade nel corso della pausa natalizia, ed essendo fissato dalla legge non è prorogabile ai sensi del Regolamento, è possibile che l'8^a Commissione chieda al Governo di attendere l'espressione del parere parlamentare alla ripresa dei lavori. Qualora ciò non accadesse, la Commissione istruzione dovrebbe invece rendere le proprie osservazioni entro la giornata di domani. Propone pertanto che la discussione sull'atto in titolo prosegua nella seduta già convocata per domani alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

407^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di *addendum* n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore, senatore CICOLANI (*FI*), presenta la proposta di parere favorevole con osservazioni sommariamente illustrata nella seduta di ieri e riportata in allegato al resoconto odierno.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

408^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente del Registro Italiano Dighe (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO, relatore, dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina dell'ingegner Marcello Mauro a Presidente del Registro Italiano Dighe.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CIRILLI (FI), CICOLANI (FI), CREMA (Misto-SDI), DEMASI (AN), DONATI (Verdi-U), FORTE (UDC), GRILLO (FI), MENARDI (AN), PEDRAZZINI (LP), PELLEGRINO (UDC), PESSINA (FI), TUNIS (UDC), VERALDI (Mar-DL-U) e VISERTA COSTANTINI (DS-U).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina dell'ingegner Marcello Mauro risulta approvata con 10 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 scheda bianca.

Schema di *addendum* n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO fa presente che la Commissione deve concludere l'esame del provvedimento in titolo, votando la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, senatore Cicolani.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) dichiara il voto contrario sulla proposta del Relatore.

La senatrice DONATI (Verdi-U), pur apprezzando lo sforzo del relatore Cicolani di tener conto delle osservazioni espresse dai Gruppi dell'opposizione, dichiara il voto contrario sulla proposta del Relatore poiché ritiene eccessivamente squilibrata la ripartizione delle risorse prevista dallo schema di *addendum*.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di *addendum* n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 è infine posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PROPOSTA DI PARERE SULL'ATTO PREDISPOSTO
DAL RELATORE**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere sullo schema di *addendum* n. 3 al contratto di programma stipulato con Ferrovie dello Stato S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 424);

considerato che:

in base alla normativa vigente, i rapporti tra lo Stato ed il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono regolati dall'Atto di concessione (D.M. 138T del 31/12/2000) e dal Contratto di programma 2001-2005;

quest'ultimo, stipulato il 2/5/2001, regola la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura assunti a carico dello Stato, nonché gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria;

lo stesso Contratto di programma 2001-2005 prevede, in conformità al Piano generale dei trasporti e della logistica, programmi di investimento sull'infrastruttura ferroviaria parzialmente finanziati e dispone che la parte degli interventi originariamente priva di copertura venga realizzata a carico, e nei limiti, delle successive Leggi Finanziarie e delle altre leggi di spesa;

l'allocazione delle risorse successivamente disponibili per i progetti che necessitano di ulteriori fabbisogni avviene mediante l'approvazione e la stipula di appositi addendum al Contratto di programma;

il Primo *Addendum* al Contratto di programma 2001-2005, stipulato il 24/10/2002, ha effettuato la ripartizione delle risorse recate dalla legge finanziaria 2002, avviando il processo di messa in coerenza tra le opere originariamente previste nel Contratto ed i più recenti impegni programmatici del Governo;

il 29 ottobre 2004 è stato sottoscritto, al termine di un lungo *iter* approvativo da parte degli organi preposti, il Secondo *Addendum* al Contratto di programma 2001-2005 che permette la finalizzazione dei finanziamenti recati dalla Legge Finanziaria 2003, favorendo il processo di sviluppo ed ammodernamento dei sistemi di trasporto del Paese, tracciato in coerenza con gli obiettivi indicati nel Programma delle infrastrutture strategiche;

la relazione annuale sull'attuazione degli interventi in corso sull'infrastruttura ferroviaria, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha evidenziato, per il 2003, un incremento della spesa per gli in-

vestimenti da parte di RFI, confermando il *trend* positivo già rilevato, a tale proposito, negli ultimi anni;

la stessa relazione di monitoraggio ha confermato l'impegno manifestato nell'ultimo periodo relativamente all'attuazione degli interventi nei nodi ferroviari, significativi ai fini della eliminazione dei principali colli di bottiglia esistenti sulla rete;

al contempo, però, alcuni progetti di investimento hanno evidenziato aumenti delle stime di costo e slittamenti in avanti dei tempi previsti per l'ultimazione delle opere (tra questi il progetto di realizzazione del Sistema di controllo della marcia del treno ed altri investimenti nel settore della sicurezza della circolazione);

il 13 novembre 2003, il CIPE ha approvato l'aggiornamento (versione ottobre 2003) del Piano di priorità degli investimenti sull'infrastruttura ferroviaria, che, oltre ad individuare le occorrenze finanziarie per le singole annualità necessarie all'attuazione degli investimenti previsti dal Contratto di programma 2001-2005, riporta, con una migliore definizione rispetto alla precedente versione, il quadro complessivo degli interventi ferroviari programmati, da realizzare nei prossimi quindici anni;

in accordo con quanto indicato, per l'anno 2004, dal citato Piano di priorità, il terzo *Addendum* al Contratto di programma opera la ripartizione delle risorse recate dall'ultima Legge Finanziaria sotto forma di aumenti di capitale per gli investimenti del Gestore (6.700 milioni di euro), nel modo seguente:

542 milioni di euro per manutenzione straordinaria (35 per cento al Sud);

1.000 per il nuovo piano di *upgrading* della rete e degli impianti (35 per cento al Sud);

4.597 milioni di euro per investimenti di sviluppo e potenziamento dell'infrastruttura (38 per cento al Sud);

561 milioni di euro per interessi intercalari dell'asse AV/AC Torino-Milano-Napoli;

l'aliquota delle risorse sopra citate da destinare agli investimenti ubicati nel Mezzogiorno, è in linea con quella fissata nel vigente DPEF e comprende, tra l'altro, le occorrenze necessarie ad interventi di sicura valenza trasportistica, quali il raddoppio Palermo-Messina, interventi nel nodo di Palermo, il potenziamento dei collegamenti dei porti del Mezzogiorno alla rete ferroviaria;

circa 600 milioni di euro sono destinati ad interventi diffusi sul territorio nazionale ed inerenti la sicurezza del trasporto e l'adempimento ad obblighi di legge;

altri investimenti oggetto di finanziamento, quali il potenziamento dei nodi di Genova, Milano e Roma, della linea Pontremolese e della Bari - Lecce, figurano tra gli interventi strategici individuati dal CIPE ai sensi della Legge Obiettivo, con delibera n. 121 del 2001;

lo schema di Terzo *Addendum* provvede, inoltre, alla allocazione definitiva delle risorse stanziare da leggi pluriennali di spesa per la realiz-

zazione della linea AV/AC non ancora utilizzate al 31 dicembre 2002, rese disponibili a seguito del subentro della società Infrastrutture nel finanziamento dell'opera; in particolare destina:

1.100 milioni di euro per far fronte ai fabbisogni relativi all'anno 2005 per il progetto di investimento «Piano di *upgrading* della rete e degli impianti»;

16 milioni di Euro per uno specifico «Fondo di riserva per opere e progettazioni al Sud»;

considerato inoltre che:

il CIPE ha approvato, con prescrizioni, lo schema del Terzo *Addendum* nel corso della seduta del 29 settembre 2004 (Delibera n. 23 del 2004);

in sede di dibattito sono emerse le seguenti considerazioni:

1. l'atto in esame viene sottoposto al parere delle Commissioni Parlamentari competenti con cospicuo ritardo, per cui le Commissioni stesse sono chiamate ad esprimersi su un documento i cui risvolti operativi sono già in corso di attuazione;

2. in generale, tale ritardo inficia la possibilità di rendere immediatamente disponibili le risorse annualmente recate dalla Legge Finanziaria, rendendo difficoltosa la programmata realizzazione degli investimenti, con evidenti risvolti anche per gli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione;

3. lo schema di *Addendum*, in quanto articolazione del Contratto di programma 2001-2005, risponde sostanzialmente agli obiettivi individuati dal Piano di priorità degli investimenti sull'infrastruttura ferroviaria e risulta coerente con gli obiettivi indicati nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui al DPEF 2005-2008, nonché con le priorità individuate dal Piano Van Miert, in materia di reti transeuropee di trasporto;

4. occorre che il gestore prosegua ed incrementi l'impegno sin qui dimostrato nell'attuazione degli investimenti sui nodi, anche in considerazione dei benefici ottenibili da parte del trasporto delle merci e del trasporto pubblico locale;

ritenuto che:

nel testo proposto, l'*Addendum* tiene conto di quanto riportato nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, della Legge n. 443 del 2001 (Legge Obiettivo), della Delibera CIPE n. 121 del 2001 relativa all'approvazione del Primo programma delle infrastrutture strategiche, del Piano di priorità degli investimenti approvato dal CIPE con Delibera n. 103 del 2003;

lo schema in esame provvede alla ripartizione delle risorse recate dalla Legge Finanziaria 2004 secondo quanto evidenziato nel PPI approvato dal CIPE il 13 novembre 2003;

lo schema di *Addendum* provvede inoltre alla definitiva finalizzazione delle risorse di cui all'art. 11, lett. b) del precedente Secondo *Addendum*, «liberatesi» grazie al subentro di ISPA nel finanziamento del sistema AV/AC;

lo schema di *Addendum* provvede, inoltre, ad aggiornare le tabelle relative agli interventi previsti nel Contratto di programma 2001-2005, in funzione di quanto riportato nel Piano di priorità degli investimenti approvato dal CIPE il 13 novembre 2003;

lo schema di *Addendum* recepisce, sostanzialmente, le precedenti disposizioni del CIPE in materia e prosegue nell'ormai avviato processo di congruenza tra gli investimenti previsti dal Contratto di programma e quelli relativi al Programma delle opere strategiche;

ritenuto infine che:

la discussione generale ha consentito di approfondire molteplici aspetti del piano;

l'audizione dell'Amministratore delegato di RFI ha fornito ulteriori elementi di valutazione ed approfondimento;

dalla stessa audizione è emersa la fattibilità degli interventi su Casinò e Tivoli richiesta nel precedente parere;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) l'attuazione dei piani del Governo in merito alla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie risente spesso del mancato rispetto dei tempi programmati per la progettazione e l'esecuzione delle opere. Detti slittamenti temporali possono incidere sui costi complessivi degli interventi, sulle strategie di programmazione e sui benefici finali derivanti dagli investimenti stessi. Pertanto, si ritiene opportuno impegnare il Gestore dell'infrastruttura a fornire stime maggiormente attendibili dei tempi previsti per l'avvio e l'ultimazione delle opere ed a mettere in atto tutte le azioni necessarie al rispetto delle previsioni effettuate;

b) in relazione alla problematica sopra evidenziata, occorre limitare l'eccessivo sfasamento temporale che si continua a registrare tra la programmazione delle risorse e la sottoscrizione dell' *Addendum* che ne costituisce la definitiva contrattualizzazione. Detto ritardo, già evidenziato lo scorso anno in occasione dell'esame del Secondo *Addendum* al Contratto di programma 2001-2005, costituisce, tra le possibili cause di rallentamento nell'attuazione degli investimenti programmati, quella che, esterna al Gestore dell'infrastruttura, risulta meno giustificabile ed, al contempo, la più facilmente eliminabile. Anche al fine di permettere una rapida – ma già tardiva – sottoscrizione del presente *Addendum*, questa Commissione non proporrà sostanziali modifiche ai contenuti dell'atto, che potrebbe così essere direttamente sottoposto alla firma delle parti, evitando un ulteriore, eventuale, passaggio in sede CIPE;

c) al fine di ridare efficacia all'attività consultiva delle competenti Commissioni Parlamentari, si invitano tutti i soggetti coinvolti ad accelerare lo svolgimento dei necessari *iter* di definizione, valutazione ed approvazione degli schemi contrattuali relativi al Quarto – ed ultimo – *Addendum* al Contratto di programma 2001-2005, nonché al nuovo Contratto di programma 2006-2010, da sottoporre entrambi al parere di questa Commissione nei primi mesi del prossimo anno; in particolare, il nuovo

schema di Contratto di programma dovrà prevedere procedure più snelle per il perfezionamento degli *Addendum* ed una maggiore capacità di incidenza delle parti sottoscrittrici ai fini del rispetto dei termini contrattuali;

d) al fine di agevolare l'accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte di utenti diversamente abili e contribuire all'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, si invita il Gestore dell'infrastruttura ad inserire, tra le esigenze prioritarie, quelle connesse all'adeguamento strutturale delle stazioni, eventualmente intervenendo sulla programmazione del già previsto «Piano di *upgrading* della rete e degli impianti» che, con l'*Addendum* di cui trattasi, risulta interamente finanziata per gli anni 2004 e 2005;

e) al fine di incrementare la compatibilità fra linee ferroviarie e centri urbani, occorre potenziare le risorse da destinare al piano di risanamento acustico;

f) occorre altresì procedere alle progettazioni preliminari degli interventi su Tivoli e Cassino;

g) nel quadro del potenziamento infrastrutturale del sistema Paese si sottolinea la particolare rilevanza dei seguenti investimenti:

1. Il valico del Gottardo al fine di eliminare un'importante criticità del sistema ferroviario lombardo.

2. Sistemi trasversali Napoli-Bari e Orte-Falconara; in particolare per la Orte-Falconara, in corrispondenza del tratto a nord di Foligno, appare necessario avviare uno studio di fattibilità di un tracciato che serva l'area della Valle perugina, anche per servire l'aeroporto di S. Egidio e la città di Perugia.

3. Per ciò che concerne il mezzogiorno del Paese occorre dare impulso al completamento dell'ammodernamento e la relativa velocizzazione della Salerno-Reggio Calabria e al progetto Pegasus concernente la valorizzazione delle stazioni delle città di medie dimensioni.

4. Appaiono assolutamente improcrastinabili tutte quelle iniziative tese ad incrementare il trasporto merci su rotaia ed in particolare i centri intermodali.

5. Infine, come ormai tutti gli anni, si richiama con forza RFI a migliorare la propria capacità di ammodernamento dei nodi, dove ormai, da tempo, si registrano i veri colli di bottiglia del sistema ferroviario e che appaiono, dal punto di vista dei tempi di realizzazione degli investimenti, estremamente lenti, non soltanto per le oggettive difficoltà.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

278^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali» (n. 433)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore *OGNIBENE (FI)*, rilevando che lo schema in esame contiene alcune rilevanti modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base della facoltà di revisione periodica degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 3000 del 1999; le rimodulazioni organizzative previste si rendono necessarie a seguito del recente ampliamento di competenze in capo al Ministero. Sottolinea in particolare l'importanza del reinserimento tra le competenze del MIPAF delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari, oltre al riordino dell'Ispettorato centrale repressione frodi, posto ora alle dirette dipendenze del Ministro, nonché della legge n. 36 del 2004, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, cui sono restituite le competenze in materia di politica forestale di livello nazionale ed il regolamento CE n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di tracciabilità, etichettatura e pubblicità dei prodotti agroalimentari e dei mangimi. La stessa riforma della PAC ha profondamente mutato i pilastri sui quali si poggiava l'intervento comunitario nel comparto primario rendendo necessaria, anche sotto questo aspetto una parziale rimodulazione degli assetti organizzativi del MIPAF.

A tale proposito, prosegue il relatore, all'articolo 1 è stata mantenuta l'articolazione del Ministero su due dipartimenti, nel cui ambito sono istituiti due nuovi uffici di livello dirigenziale generali che assumono la de-

nominazione di «Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari» e «Dipartimento delle politiche di sviluppo».

All'articolo 2 viene prevista l'istituzione della Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, cui pertengono le competenze rappresentative, in sede internazionale, degli interessi della produzione agricola e di prima trasformazione, l'elaborazione ed il coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari, in coerenza con la PAC ed in generale la gestione e la predisposizione delle politiche di integrazione di filiera. Precisa che restano peraltro ferme le competenze residue spettanti alle Direzioni generali delle politiche agricole e della pesca marittima e acquacoltura. L'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento delle politiche di sviluppo, nel cui ambito opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale attraverso l'istituzione della Direzione generale per la tutela del consumatore, con compiti di coordinamento della comunicazione istituzionale, promozione della produzione agroalimentare italiana ed attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Richiama inoltre l'attenzione sul trasferimento delle competenze gestionali relative al SIAN all'AGEA, nonché sull'affidamento al medesimo Dipartimento delle politiche di sviluppo dei rapporti con l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

L'articolo 4 dispone la sostituzione del Consiglio tecnico scientifico con il Consiglio nazionale dell'agricoltura, organo tecnico consultivo del Ministro, con funzioni di alta consulenza, studio e ricerca, presieduto dal Ministro medesimo. I componenti sono nominati fra i docenti universitari, magistrati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti e altri esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione. All'articolo 5 è prevista l'istituzione di due nuovi uffici di diretta collaborazione del Ministro: l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di indirizzo del sistema informativo agricolo nazionale e l'Ufficio di indirizzo degli enti vigilati, mentre l'articolo 6 contiene una serie di misure transitorie e di coordinamento, che affidano a successivi decreti ministeriali l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Lo schema definisce quindi il nuovo assetto dell'organico, tenendo conto dei mutati impegni cui il MIPAF deve attendere, nel rigoroso rispetto del principio dell'invarianza della spesa. La nuova articolazione dei dipartimenti, quale poc'anzi descritta, non determina infatti alcuna crescita dimensionale del Ministero, in quanto consiste in una mera riorganizzazione delle competenze delle preesistenti direzioni generali. Al riguardo, precisa che la finalità di controllo dell'aumento dei costi del MIPAF, così come ridefinito, viene realizzata riducendo da 89 a 78 il numero dei dirigenti, tenuto conto degli 11 dirigenti trasferiti al Consiglio per la ricerca in agricoltura, e attraverso il mantenimento della stessa spesa effettiva per i compensi dirigenziali alla data del 30 settembre 2004, in quanto la nuova spesa derivante dai due nuovi incarichi dirigenziali di prima fascia verrà

compensata dalla cessazione della precedente spesa per quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia, i cui posti vengono soppressi.

Ritiene infine che andrebbe precisata l'esatta collocazione organizzativa che dovrà attribuirsi alla Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nel corso della precedente trattazione è stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale, dando la parola al relatore per la replica.

Il relatore SALERNO (AN) rinuncia a svolgere le proprie repliche, richiamandosi a quanto già espresso nella relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 431)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI (FI) riferisce alla Commissione, rilevando che lo schema in esame reca le disposizioni di recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Nel precisare che, nella relazione allegata allo schema, si osserva che il provvedimento si è reso necessario in considerazione dell'imperfetto recepimento realizzato con il precedente decreto legislativo n. 272 del 1999, con particolare riguardo alla definizione dei rapporti tra l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della disciplina di recepimento della predetta direttiva, rispetto ad altre procedure autorizzatorie introdotte con disposizioni successive, si sofferma quindi sul contenuto delle disposizioni recate, nelle quali vengono meglio precisate le caratteristiche e i presupposti di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, e vengono definite le

autorità competenti per le varie fasi del procedimento. Segnatamente, lo schema in esame si compone di 19 articoli e di 6 allegati, nei quali vengono definiti l'ambito di applicazione e le definizioni tecnico-scientifiche utilizzate, provvedendosi, al contempo, a regolamentare tutti gli aspetti del relativo procedimento amministrativo.

Per quanto di competenza della Commissione segnala che all'articolo 4, relativo all'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili, viene prevista l'istituzione di un'apposita Commissione competente a elaborare apposite «linee guida», che entreranno in vigore in seguito all'emanazione di uno o più decreti interministeriali. In particolare, si prevede che la composizione di tale Commissione sia integrata da un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali per quanto attiene allo svolgimento dei compiti inerenti le attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato I, relativo ad impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, superiori a determinate dimensioni.

Precisa inoltre che all'articolo 18, recante disposizioni finali, il comma 7 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, si provveda al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati I, III e IV allo schema in esame. E' inoltre testualmente stabilito che ogniquale volta tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E CONVOCAZIONE PER DOMANI DELLA SEDUTA DI COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente RONCONI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per la programmazione dei lavori oggi, al termine della seduta odierna, non avrà più luogo.

Informa che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 15,15 e che al termine della seduta plenaria si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

246^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Passanisi, amministratore della Società «Caleida», partecipata della Società «Movie Magic International», il dottor Alberto Contri, presidente dell'Agenzia «Pubblicità Progresso», il professor Bruno Silvestrini, professore di farmacologia dell'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, nonché membro del Comitato Nazionale di Bioetica, il dottor Marco Zauli, direttore creativo dell'Agenzia «Unica», nonché il dottor Stefano Vezzali, direttore commerciale della stessa Agenzia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 novembre scorso.

L'audizione viene introdotta dal PRESIDENTE .

Dopo un intervento introduttivo del dottor ZAULI, svolge una relazione sull'argomento in titolo il dottor VEZZALI. Seguono le relazioni del dottor PASSANISI, del dottor CONTRI e del professor SILVESTRINI.

Intervengono, esprimendo considerazioni e ponendo quesiti, i senatori BAI DOSSI (*Mar-DL-U*), BIANCONI (*FI*) e DANZI (*UDC*), cui replicano il dottor ZAULI, il dottor PASSANISI, il dottor CONTRI ed il professor SILVESTRINI.

Il presidente TOMASSINI ringrazia infine gli auditi e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

383^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 431)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore MONCADA (*UDC*) riferisce sullo schema di decreto in titolo che recepisce, integrandola correttamente, la Direttiva 96/61/CE (IPPC – *Integrated Pollution Prevention Control*), del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tale direttiva richiede che l'autorizzazione all'esercizio per determinati impianti industriali venga attuata secondo un approccio integrato. Essa ha adottato, infatti, un'impostazione orizzontale per la lotta contro l'inquinamento industriale, integrando i vari ambienti (aria, acqua e suolo) ed applicando il «principio dell'opzione ambientale ottimale». A tal fine la direttiva ha sottoposto la gestione degli stabilimenti industriali che svolgono le attività indicate nell'allegato I (attività energetiche, impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW, produzione trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali) alla concessione di una autorizzazione (Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA), previa consultazione del pubblico ed eventualmente di un esame coordinato da parte delle varie autorità competenti. La direttiva 96/61 è stata inoltre recentemente modificata dalla direttiva 2003/35/CE (relativa alla partici-

zione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale).

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, quindi, integralmente la direttiva 96/61/CE estendendo le disposizioni già contenute nel decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372 anche ai nuovi impianti (articolo 2). Il decreto legislativo n. 372 aveva, infatti, previsto il recepimento della Direttiva in questione solo per quel che riguarda gli impianti esistenti, anche se nelle more dell'emanazione del decreto delegato è intervenuta la legge finanziaria per il 2003 (n. 289) che ha già provveduto ad estendere la procedura per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti nuovi. Ricorda infine che è appena stato approvato definitivamente dall'Assemblea della Camera in data 24 novembre 2004 il disegno di legge sulla delega ambientale all'interno del quale, tra l'altro, il Governo è delegato ad indicare le procedure per l'autorizzazione ambientale integrata.

Sottolinea che, pur differenziandosi da esso per la presenza di alcune nuove norme e per la modifica di altre già precedentemente contemplate, la schema di decreto legislativo oggi in esame ricalca sostanzialmente la struttura del decreto legislativo n. 372 di cui viene peraltro disposta l'abrogazione.

Entrando nel merito, le principali fasi procedurali previste dalla direttiva IPPC sono:

la presentazione di una domanda di autorizzazione contenente la descrizione del progetto, le fonti di emissione, uno studio sugli effetti significativi di tali emissioni sull'ambiente, le tecnologie utilizzate, il monitoraggio; l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione;

l'adozione dei valori limite delle emissioni basati sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT= Best Available Technology) tenendo conto delle ubicazioni geografiche e delle condizioni locali dell'ambiente; l'adozione di valori limite per l'emissione sonora, nel rispetto delle norme vigenti.

Per quanto riguarda le migliori tecniche disponibili ricorda, in proposito, il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre 2002, con cui è stata istituita la Commissione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372 del 1999 con il compito di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relative alla individuazione ed all'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. È previsto anche un inventario delle principali emissioni e delle loro fonti (INES) elaborato a cura dell'ANPA, sulla base dei dati forniti dai gestori entro il 30 aprile di ogni anno (articolo 10).

Come specifica l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, l'autorizzazione deve garantire che non vi siano emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo derivanti dall'esercizio di determinate attività industriali (allegato I), o che le stesse siano contenute entro valori limiti tali da assicurare comunque un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; ciò in particolare per quelle sostanze inquinanti elencate nell'alle-

gato III. Essa sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta e parere ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione (comprese quelle del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 (relativo a limitare e regolare l'uso di determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalle norme di recepimento della direttiva 2003/87/CE.

A proposito di quest'ultima, ricorda che è all'esame presso la Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 273, che reca una serie di disposizioni volte ad anticipare il suo recepimento integrale.

L'articolo 2 reca le «definizioni delle voci» riportate nel testo, sostanzialmente invariate rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 372. Viene chiarito che, per gli impianti di competenza statale (indicati nell'allegato V), l'Autorità competente a rilasciare l'AIA è il Ministero dell'Ambiente, mentre per gli altri l'Autorità viene individuata dalle regioni e province autonome. L'autorizzazione integrata ambientale viene concessa in base alla procedura disciplinata dall'articolo 5 nell'ambito di una conferenza di servizi che ha poteri decisionali (comma 10) e nel rispetto di alcuni principi generali previsti dall'articolo 3, oltre che dalle disposizioni che individuano le migliori tecniche disponibili (articolo 4) e il coordinamento con le leggi sanitarie vigenti.

L'articolo 4, più precisamente al comma 1, prevede come già detto che l'AIA deve essere rilasciata tenendo conto delle linee guida per l'individuazione delle MTD. Le migliori tecniche disponibili sono, infatti, quelle delle linee guida elaborate dalla già ricordata Commissione del Ministero dell'ambiente e dagli organismi comunitari, sulla base delle considerazioni contenute nell'allegato IV, tenendo conto dei costi e dei benefici che potrebbero risultare da un'azione e del principio di precauzione e di previsione. Queste linee guida sono tuttora in fase di continua elaborazione a cura di un ufficio di ricerca della CE, operante a Siviglia, che coordina i contributi comunitari per i vari settori. Le informazioni sono anche trasmesse tra gli Stati attraverso i cosiddetti BREF (*BAT Reference Documents*). Solo per le discariche dei rifiuti il comma 4 dell'articolo 4 prevede che non sono necessarie linee guida se le discariche soddisfano i requisiti tecnici di cui al decreto-legge 13 gennaio 2003 n. 36.

Nell'articolo 5 sono indicate le procedure per la presentazione della domanda di autorizzazione. Tali procedure ricalcano quelle previste dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 372, salvo che qui viene specificato che l'AIA riguarda non solo l'adeguamento degli impianti esistenti, ma anche le loro modifiche sostanziali, nonché l'esercizio di nuovi impianti. L'articolo prevede che il gestore ha facoltà di presentare o integrare domanda dopo la pubblicazione delle Linee Guida per l'individuazione delle MTD. Ribadisce che il relativo schema del decreto ministeriale è ancora in corso di perfezionamento. Così pure, i calendari per la presentazione delle domande per quanto riguarda gli impianti statali di cui al comma 4 non sono stati ancora pubblicati, salvo quello relativo agli im-

pianti di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW. Alcune regioni (Toscana, Marche, Emilia-Romagna) hanno invece già stabilito calendari per le domande di autorizzazione per gli impianti esistenti di loro competenza.

Anche il comma 15 dell'articolo 5 contiene un periodo aggiuntivo rispetto al decreto legislativo n. 372, che stabilisce che siano rese disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento di autorizzazione. Vengono solo escluse le informazioni riguardanti gli impianti militari (comma 16). Infine il comma 19 prevede che tutti i procedimenti relativi agli impianti esistenti devono essere conclusi entro il 30 settembre 2007. Ciò probabilmente per dare il tempo di emanare le Linee Guida per l'MTD e dei Calendari, provvedimenti indispensabili per la predisposizione e la valutazione delle domande per l'AIA.

L'articolo 6, aggiuntivo rispetto al decreto legislativo n. 372, prevede l'eventuale adozione di indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del decreto da parte delle autorità competenti, da emanarsi con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.

L'articolo 7 individua condizioni più specifiche rispetto a quelle previste dagli articoli precedenti per la concessione dell'autorizzazione. Per esempio, ai commi 3 e 4, riporta i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all'allegato III (identici a quanto dettato dal decreto legislativo n. 372) mentre il comma 5 specifica che per gli impianti nuovi l'Autorità competente può rilasciare l'AIA anche in assenza di Linee Guida specifiche. In tal caso si deve tener conto delle Previsioni di cui all'allegato IV e quindi anche alle informazioni comunitarie reciproche (BREF).

L'articolo 8 consente all'Autorità competente di prescrivere nell'autorizzazione integrata ambientale misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare nell'area dell'impianto il rispetto delle norme di qualità ambientale. Gli articoli 9 e 10 recano disposizioni relative alle procedure per il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento dell'Autorizzazione, mentre l'articolo 11 disciplina la materia dei controlli che devono essere effettuati, con le modalità e le frequenze previste nell'AIA, al fine di garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazioni. Per gli impianti statali l'organo di controllo è l'APAT, mentre per gli altri le ARPA. L'articolo 9 precisa, al comma 1, che la durata ordinaria dell'AIA è pari a 5 anni, elevata a 8 anni nel caso in cui l'impianto abbia una registrazione EMAS (ai sensi del regolamento 761/2001/CE). L'Autorizzazione prevede un'ulteriore proroga di 6 anni per i gestori che applicano sistemi di gestione certificati ISO 14001. L'articolo 10 poi, distingue tra «modifica dell'impianto» e «modifica sostanziale» quest'ultima intesa come modifica che da luogo ad un aumento dei valori di soglia prefissate per le emissioni inquinanti. Le modifiche devono essere obbligatoriamente comunicate all'Autorità compe-

tente, anche in fase di progetto, mentre se esse vengono giudicate «sostanziali» (comma 1 e 2) sono tenute obbligatoriamente ad una domanda AIA.

Il comma 7 dell'articolo 11 prevede che gli organi di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio degli impianti, che abbiano acquisito informazioni in materia ambientale, abbiano l'obbligo di comunicazione di tali informazioni, comprese le notizie di reato verso l'Autorità competente, all'istituendo Osservatorio IPPC (articolo 13) o all'APAT, nelle more della sua attivazione, o al sindaco in caso di pericolo di danni alla salute.

L'articolo 12 riguarda obblighi di trasmissione annuali da parte dei gestori degli impianti in esercizio relativi ai dati sulle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, ai fini della costituzione dell'inventario e delle principali emissioni e loro fonti. L'articolo 13 reca appunto disposizioni, non contenute nel decreto legislativo n. 372, di un Osservatorio IPPC presso il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente Stato-regione. Il comma 4 dell'articolo 14 introduce, rispetto al decreto legislativo n. 372, una nuova disposizione relativa all'obbligo da parte del Ministero dell'ambiente, anche attraverso l'Osservatorio IPPC, di garantire una sistematica informazione del pubblico e uno scambio di informazioni con regioni e province autonome per promuovere le migliori tecnologie. Analogamente l'articolo 15 specifica gli obblighi di comunicazione intercorrenti tra i diversi Stati dell'Unione europea, nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi su un altro stato. L'articolo 16 prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel decreto sugli obblighi del gestore di comunicare e trasmettere i dati richiesti.

Il comma 8 attribuisce al Prefetto il potere di irrogare le sanzioni previste per gli impianti statali; mentre le sanzioni, vengono irrogate dalle Autorità competenti al rilascio dell'AIA per gli impianti di competenza regionale. La destinazione dei proventi è nei due casi distinta: Ministero Ambiente e Autorità competente al rilascio AIA.

Gli articoli 17 e 18 prevedono disposizioni transitorie e finali, volte ad assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e quelle in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il comma 2 dell'articolo 18, in particolare, stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento venga emanato dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'attività produttive e di intesa con la Conferenza Stato-regioni un decreto che disciplini le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e controlli, che restano a carico del gestore dell'impianto (comma 1). Il comma 3 prevede invece la possibilità di apportare modifiche all'allegato V (categorie impianti statali). L'articolo 19 dispone l'abrogazione e la sostituzione del decreto legislativo n. 372 con il decreto in esame comma 1, nonché l'abrogazione della lettera «d» dell'articolo 18 comma 2 della legge 23 marzo 2001 n. 93 ; i commi 3, 4, 5 dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002 n. 289; l'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopraesposte, il relatore esprime un parere favorevole sull'articolato dello schema in esame, che nel recepire e integrare la direttiva 96/61/CE offre un contributo sostanziale nel complesso delle misure e degli interventi necessari a conformarsi al Protocollo di Kyoto, che ha come obiettivo la riduzione dei gas serra climalteranti e la garanzia per la salute della popolazione.

Il parere favorevole dovrebbe essere accompagnato dalle seguenti osservazioni: all'articolo 4, comma 4, così come si è fatto per i requisiti tecnici per le discariche di rifiuti, può essere conveniente un raccordo tra le norme contenute nello schema di decreto in esame e quelle relative agli impianti di incenerimento di rifiuti, disciplinate dalla Direttiva 2000/76/CE in via di recepimento; all'articolo 5, comma 10, laddove si prevede l'obbligo per l'Autorità competente di invitare sempre e comunque nella Conferenza di servizi – nel caso di impianti di competenza statale – il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si rileva che il Ministero dell'ambiente è già definito come Autorità competente per gli impianti di competenza statale; all'articolo 10, comma 1, sarebbe opportuno inserire il seguente periodo: «Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate»; all'articolo 11, comma 11, il riferimento all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994 n. 61, dovrebbe essere corretto facendo riferimento all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61; all'articolo 13, comma 3, il riferimento al comma 8 appare erroneo, in quanto il comma riguarda le forme di pubblicità da dare ad alcuni dati. Il comma di riferimento dovrebbe essere il comma 6 dello stesso articolo 11, relativo, infatti, agli esiti dei controlli o delle ispezioni previste; all'articolo 14, comma 4, nulla viene specificato in merito all'adozione di un eventuale decreto ministeriale volto a specificare le modalità di scambio delle informazioni tra le Autorità competenti; all'articolo 17, il comma 4 dovrebbe essere formulato nel seguente modo: «Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, con facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di verificare la necessità di procedere all'eventuale riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Sono altresì fatte salve le autorizzazioni uniche, che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali, rilasciate successivamente al 10 novembre 1999 fino all'entrata in vigore del presente decreto, salvo verifica da parte della stessa autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ai fini dell'eventuale riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4 e fermo restando la decorrenza ai fini del rinnovo dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica.»; all'articolo 19, comma 5, il riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 maggio 2003 dovrebbe essere corretto riferendosi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 29 maggio 2003; nell'allegato IV si rinvia erroneamente alla definizione di migliori tecniche disponibili contenute nell'articolo 2, comma 13, quando invece il riferimento corretto dovrebbe essere fatto all'articolo 2, comma 1, lettera o);

con riferimento, infine, alla proposta di modifica avanzata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al punto 27) del parere della medesima Conferenza, allegato b, se ne segnala l'impropria collocazione e si coglie l'occasione per osservare che manca altresì il riferimento anche alle regioni a statuto speciale.

Con riferimento poi al parere reso dalla Conferenza Stato-regioni in data 25 novembre scorso, interessante e condivisibile appare l'osservazione all'articolo 10, comma 1 – osservazione che il relatore propone alla Commissione di far propri – che pone un termine di 60 giorni per l'autorizzazione delle modifiche o variazioni degli impianti, trascorso il quale il gestore può procedere alla loro realizzazione, avendo così certezza sui tempi del suo operato. Altra osservazione della Conferenza Stato-regioni – che il Relatore propone alla Commissione di far propri – è quella che modifica e chiarisce il comma 4 dell'articolo 17 sulle disposizioni transitorie. Si precisa che le autorizzazioni integrate sono quelle rilasciate sulla base della legge 9 aprile 2002 n. 55, agli impianti di energia di potenza superiore ai 350 MW. Le autorizzazioni uniche sono quelle rilasciate per centrali ENEL sulla base del combinato disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988 n. 377 e dell'allegato IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988. In questo modo restano garantite tutte le autorizzazioni già rilasciate, mentre la facoltà di concedere eventuali riesami delle autorizzazioni stese resta attribuita alla sola Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'articolo così modificato dovrebbe consentire la realizzazione in tempi congrui delle centrali termoelettriche, per poter rispettare il Piano Energetico Nazionale.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) chiede alcuni chiarimenti al relatore, ad iniziare dall'osservazione contenuta nel parere reso dalla Conferenza Stato-regioni sullo schema in esame, nel punto in cui si suggerisce di inserire un articolo aggiuntivo in cui si fanno salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano. Non si comprende, infatti, la ragione per la quale nella formulazione menzionata non si considerino anche le regioni a statuto speciale.

Inoltre, chiede alcuni chiarimenti sull'ipotesi, prospettata dal relatore, di una modifica da apportare al comma 4 dell'articolo 17.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) ritiene opportuno che sia inserito nello schema di decreto in esame, sulla falsa riga di quanto accade in provvedimenti legislativi similari, una clausola che consideri espressamente le competenze delle regioni a statuto speciale, oltre a quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore MONCADA (*UDC*), intervenendo in sede di replica, precisa che la modifica, proposta nel parere reso dalla Conferenza Stato-regioni, al comma 4 dell'articolo 17, fa riferimento alle autorizzazioni uniche rilasciate successivamente al 10 novembre 1999. In merito poi alla proposta, contenuta nel medesimo parere della Conferenza Stato-regioni, avente ad oggetto la salvezza delle competenze delle sole province autonome di Trento e di Bolzano, se ne segnala l'impropria collocazione e si coglie l'occasione per osservare che manca altresì il riferimento anche alle regioni a statuto speciale.

Il sottosegretario NUCARA, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Moncada nella relazione e nella replica, sottolinea l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto in titolo con quelle riguardanti gli impianti di incenerimento di rifiuti, disciplinate dalla direttiva 200/76/CE in via di recepimento con un apposito schema di decreto legislativo che sarà sottoposto a breve all'attenzione della Conferenza Stato-regioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni indicate nella relazione e nella replica.

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel (n. 428)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il presidente NOVI, poiché non vi sono senatori iscritti a parlare in discussione, invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore, senatore PONZO (*FI*), rinviando alle valutazioni da lui già espresse nel corso della seduta precedente, manifesta l'intenzione di redigere un parere corredato da alcune osservazioni. In primo luogo, occorrerebbe eliminare l'anomalia che prevede sanzioni amministrative a carico dei produttori di combustibili e sanzioni penali a carico dei soggetti che commercializzano i combustibili. In secondo luogo, sarebbe opportuno inserire nell'articolato una norma transitoria che preveda un periodo di almeno tre mesi per lo smaltimento delle scorie nella fase di entrata in vigore dello schema di decreto.

Il sottosegretario NUCARA dichiara di non aver nulla da aggiungere alle considerazioni esposte dal relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni da lui indicate in sede di replica.

La seduta termina alle ore 15,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro delle attività produttive Marzano, accompagnato dal dottor Umberto Guidoni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRECO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

**Indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona.
Audizione del Ministro delle attività produttive**

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente il ministro Marzano per aver corrisposto all'invito della Commissione che, con l'odierna seduta, avvia il ciclo delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui progressi della strategia di Lisbona. Ricorda che la Commissione ha convenuto all'unanimità sulla iniziativa promossa dal sen. Manzella, ritenendo di particolare pregnanza l'indagine che tende a verificare, in vista del Consiglio Europeo del prossimo marzo 2005, i progressi nel progetto di attuazione degli obiettivi che furono delineati nella riunione dedicata ai temi economici e sociali dell'Unione europea dal Consiglio Europeo tenutosi a Lisbona nel marzo del 2000. Tale strategia si basa su una serie di riforme strutturali negli ambiti dell'occupazione, dell'innovazione, delle

riforme economiche e della coesione sociale e, da ultimo, per la sostenibilità ambientale (intervento introdotto dal Consiglio Europeo di Göteborg nel giugno 2001), per conseguire il rafforzamento dell'economia in Europa.

Invita quindi il Ministro a svolgere una esposizione preliminare per fornire alla Commissione elementi di conoscenza soprattutto sotto il profilo dei risultati della strategia (che sono stati valutati non proprio positivamente dal rapporto Kok). Altro punto di interesse riguarda il possibile collegamento della strategia con il patto di stabilità e crescita, con l'ipotesi dello scomputo delle spese per infrastrutture, ricerca e difesa.

Dà quindi la parola al Ministro il quale potrà poi rispondere agli eventuali quesiti dei senatori che vorranno intervenire.

Il ministro MARZANO ringrazia a sua volta la Commissione per la rilevante iniziativa assunta e passa ad illustrare una articolata relazione sui temi oggetto dell'audizione, con specifico riferimento agli ambiti di competenza del suo dicastero.

Svolgono interventi i senatori GIRFATTI (*FI*), MANZELLA (*DS-U*), CHIRILLI (*FI*), BASILE (*Misto*), COVIELLO (*Mar-DL-U*) e BUDIN (*DS-U*).

Il ministro MARZANO, rispondendo ai quesiti posti, fornisce ulteriori elementi informativi e si riserva di inviare documentazione al riguardo.

Il PRESIDENTE, infine, ringrazia il Ministro – nonché i Commissari intervenuti – per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e, dichiarando conclusa la sua audizione, lo congeda.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 24 novembre 2004, ha incaricato il collaboratore della Commissione, dottor Carlo Mastelloni, di effettuare ricerche presso gli archivi delle questure di Trieste, Genova, Venezia, Firenze e Roma, al fine di acquisire documentazione sui nominativi presenti nei *report* del *dossier* Mitrokhin.

L'Ufficio di presidenza integrato ha altresì deliberato di trasmettere al procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna copia della documentazione da lui richiesta relativa alla strage del treno rapido Napoli-Milano del 23 dicembre 1984, specificando che gli atti in questione – inviati, a seguito di rogatoria internazionale, dal giudice francese Bruguière alla Commissione sul terrorismo e le stragi e successivamente acquisiti dalla Commissione Mitrokhin – devono ritenersi coperti da classifica di segretezza, in quanto relativi ad un procedimento penale ancora in fase istruttoria.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione»

La Commissione procede all'esame della proposta di relazione in titolo, iniziato nella seduta del 21 settembre 2004.

Il PRESIDENTE – relatore alla Commissione – ricorda che nella seduta del 23 novembre si è svolta la sua replica ed è intervenuto il senatore Marino per dichiarazione di voto.

Prende quindi la parola il deputato FRAGALÀ, il quale annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale alla proposta di relazione predisposta dal Presidente.

Non essendovi altri iscritti a parlare in sede di dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di relazione per la deliberazione della quale è necessaria, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno, la presenza della maggioranza dei componenti.

Dopo aver accertato che la Commissione non è in numero legale, sospende la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 15).

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti la proposta di relazione in titolo che risulta approvata con la prescritta maggioranza e all'unanimità dei presenti.

Non essendovi obiezioni, la Presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo.

Interviene quindi il deputato BIELLI, il quale svolge considerazioni critiche sulla conduzione dei lavori della Commissione da parte del Presidente e sui contenuti della relazione approvata. Lamenta altresì la violazione da parte di membri della Commissione del segreto su atti e documenti classificati, cui non avrebbe fatto seguito alcuna iniziativa da parte della Presidenza. Annuncia infine che i Gruppi di opposizione hanno predisposto una relazione di minoranza che sarà depositata al termine della seduta odierna.

Alle osservazioni critiche del deputato BIELLI si associa il deputato DUILIO.

Il PRESIDENTE risponde ai rilievi formulati nei precedenti interventi e stigmatizza l'atteggiamento ostruzionistico assunto sin dall'inizio dei lavori dai Gruppi dell'opposizione, che ha nei fatti impedito di confrontarsi sul merito delle questioni oggetto dell'inchiesta.

Interviene quindi il deputato FRAGALÀ per fatto personale.

Il PRESIDENTE avverte, infine, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sarà convocato per mercoledì 19 gennaio 2004, alle ore 13,30, per fissare il successivo programma dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali

Audizione del Presidente della SOGEI S.p.A. e della SOGEI IT S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'amministratore delegato della SOGEI S.p.a., ing. Aldo Ricci
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che il presidente della SOGEI S.p.A. e della SOGEI IT S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e l'ing. Aldo RICCI, Amministratore delegato della SOGEI S.p.A., sono accompagnati dal dott. Mario Consigliere, e dal dott. Carlo Spreccacenero, consiglieri delegati di SOGEI I.T. S.p.A.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

L'avvocato Sandro TREVISANATO, *presidente della SOGEI S.p.A. e della SOGEI IT S.p.A.*, e l'ing. Aldo RICCI, *Amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolgono una relazione su temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI) ed i deputati Aldo CENNA! MO (DS-U) e Tommaso FOTI, *presidente*.

Replicano, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, l'avv. Sandro TREVISANATO, *presidente della SOGEI S.p.A. e della SO-*

GEI IT S.p.A, e l'ing. Aldo RICCI, *Amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nel ringraziare il presidente della SOGEI S.p.A., e della SOGEI I.T. S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e l'Amministratore delegato della SOGEI I.T. S.p.A., ing. Aldo RICCI, per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

indi del Vice Presidente
Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Maria Teresa Armosino

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, il deputato Pietro GASPERONI (*DS-U*), il senatore Tiziano TREU (*MARGH-U*) e il deputato Emenzio BARBIERI (*UDC*).

L'on. Maria Teresa ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, risponde ai quesiti formulati, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono quindi il deputato Lino DUILIO (*MARGH-U*), *a più riprese*, e il deputato Sabatino ARACU, *presidente*.

L'on. Maria Teresa ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* conclude la sua replica.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Armosino per il contributo apportato ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Inversione dell'ordine del giorno

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, si procederà all'inversione dell'ordine del giorno.

Così rimane stabilito.

Esame di una proposta di documento sull'introduzione del sistema penale dei delitti contro l'ambiente e contro il fenomeno criminale dell'«Ecomafia»

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 24 novembre scorso, aveva convenuto sull'opportunità di predisporre un apposito documento

che desse conto dell'attività della Commissione finora complessivamente svolta in relazione alle diverse problematiche afferenti alla questione della repressione penale dell'illecita gestione del ciclo dei rifiuti. Ricorda altresì che su tale materia la Commissione ha organizzato lo scorso 16 novembre un convegno dal titolo: «Crimine ambientale: le nuove prospettive nella lotta al traffico illecito di rifiuti in Europa e in Italia».

Riferisce quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna, ha stabilito che il testo della proposta di relazione, da lui predisposto, venga trasmesso a tutti i componenti della Commissione, affinché sullo stesso possano essere presentate eventuali osservazioni o proposte di modifica entro la giornata di lunedì prossimo, 20 dicembre 2004.

Comunica che la prossima settimana proseguirà pertanto l'esame del testo ai fini della sua definitiva approvazione, affinché sia possibile consentirne quanto prima la presentazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

Audizione di Mario Canepa, dirigente dell'Autorità portuale di Genova

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Mario CANEPA, *dirigente dell'Autorità portuale di Genova*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono ripetutamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Egidio BANTI (MARGH-U), Donato PIGLIONICA (DS-U) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché il senatore Sergio AGONI (LP), ai quali replica a più riprese Mario CANEPA, *dirigente dell'Autorità portuale di Genova*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Mario Canepa, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: 16.37, 16.60, 16.65, 16.150, 16.154, 16.155, 16.156, 16.169.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declassificato da segreti a liberi i resoconti segreti delle seguenti sedute:

seduta del 27.4.2004; seduta del 28.4.2004 ad eccezione delle pagine 1, 6, 7, 13, 23 e 26; seduta del 4.5.2004 ad eccezione della pagina 16; seduta del 6.5.2004 ad eccezione delle pagine 9, 10, 11, 13, 15, 16 e 18; seduta del 20.5.2004; seduta del 25.5.2004 ad eccezione delle pagine 5, 6, 22, 24, 28, 29, 37, 39, 40 e 41; seduta del 1.7.2004 ad eccezione delle pagine 6, 15 e 16; seduta del 7.7.2004 ad eccezione delle pagine 2, 22, 27, 28 e 29;

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quali consulenti a tempo pieno, dei dottori Salvatore Sbrizzi, Paolino Panetta e Fabio Forte.

La Commissione prende atto.

Deliberazione su una proposta di trasmissione di documentazione all'autorità giudiziaria

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone, conformemente a quanto unanimemente convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 dicembre 2004, di trasmettere all'autorità giudiziaria di Roma 273 fascicoli rinvenuti nel giugno del 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare. Ricorda che tale documentazione è stata trasmessa alla Commissione dalla Procura generale militare presso la corte d'appello e dalla Procura generale militare presso la corte di Cassazione.

Il deputato Carlo CARLI (*DS-U*) esprime viva soddisfazione per la decisione che la Commissione si accinge ad assumere, ricordando il lavoro svolto da tutti i gruppi parlamentari per raggiungere la più alta convergenza su una materia così delicata.

Ricorda che la nota di accompagnamento della citata documentazione all'autorità giudiziaria, predisposta dai componenti della maggioranza, è stata unanimemente condivisa in Ufficio di presidenza, sebbene i componenti del centrosinistra in data 3 dicembre 2004 avessero presentato una propria proposta, a sua prima firma.

Il senatore Alberto ZORZOLI (*FI*) ringrazia i colleghi dell'opposizione i quali, in uno spirito costruttivo che anima tutti i componenti della Commissione, hanno condiviso un testo della nota di accompagnamento più asettico rispetto a quello presentato dal deputato Carlo Carli.

Il senatore Luciano GUERZONI (*DS-U*) sottolinea l'importanza dell'iniziativa intrapresa dalla Commissione in quanto, a seguito della trasmissione della documentazione in questione alla magistratura, l'autorità giudiziaria può finalmente attivare l'azione penale interrotta illegalmente e rilevare, eventualmente, comportamenti illegali da parte di coloro che hanno trattenuto questi fascicoli.

La Commissione delibera all'unanimità la trasmissione di documentazione all'autorità giudiziaria.

La seduta termina alle ore 15.35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

400^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante «interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino»

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalla proposta 1.1 (testo 2), in relazione all'obbligo, ivi previsto, di espletare l'attività ospedaliera dell'Ordine Mauriziano in regime di convenzione con la Regione Piemonte, qualora tale vincolo dovesse comportare per la Regione l'assunzione di condizioni più onerose, sia rispetto alla convenzione attualmente in essere, sia con riferimento al meccanismo di cui all'articolo 1, comma 1 del testo, che prevede che sia la Regione stessa, con propria legge, a disciplinare a regime la natura giuridica e l'inserimento dell'ente ospedaliero nel sistema sanitario regionale (meccanismo la cui applicazione verrebbe preclusa dall'emendamento in esame).

Per quanto concerne l'emendamento 2.1 (testo 2), rileva che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla costituzione di una gestione speciale economica dell'Ordine Mauriziano per la gestione del patrimonio dell'ordine ed il ripiano dei debiti dell'ente ospedaliero, in luogo della Fondazione prevista a tal fine nel testo, tenuto conto che l'emendamento sembra comportare un ampliamento delle attività finalizzate al predetto ripiano. Al riguardo, infatti, segnala che, mentre l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge in conversione prevede che la Fondazione assuma in carico il patrimonio attivo e passivo dell'ente come definito alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 novembre 2004), l'emendamento fa riferimento alle pretese creditorie e debitorie fino a tutto il 31 dicembre 2004. Inoltre, lo stesso emendamento prevede che la gestione speciale (affidata ad un commissario *ad acta* vigilato da un apposito comitato) debba ripianare i debiti entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, per cui occorre chiarire, nel caso in cui il suddetto termine non venga rispettato, su chi graverebbero gli oneri relativi ai debiti (i quali rimarrebbero presumibilmente nel patrimonio dell'Ordine Mauriziano, ancorché in una contabilità separata). Infine, riscontra l'esigenza di chiarire se gli oneri relativi all'attività del commissario *ad acta* e del comitato di vigilanza possano essere ricondotti a carico della predetta gestione speciale o se, viceversa, occorra prevedere una specifica modalità di copertura.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta ai rilievi del relatore sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, precisa, relativamente all'emendamento 1.1 (testo 2), di non avere osservazioni da formulare per i profili di competenza, in ordine alla previsione dell'espletamento dell'attività ospedaliera dell'Ordine Mauriziano di Torino in convenzione con la Regione Piemonte, tenuto conto che i presidi ospedalieri del predetto ente (Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo) attualmente già operano in regime di convenzione con la medesima Regione e che, inoltre, la proposta in esame non appare suscettibile di comportare l'assunzione, per la Regione Piemonte, di condizioni più onerose, in quanto l'eventuale modifica della convenzione in atto dovrebbe avvenire in conformità con la programmazione sanitaria regionale. Per quanto concerne l'emendamento 2.1 (testo 2), in ordine alla speciale gestione economica ivi indicata, esprime avviso contrario, ritenendo che debba essere quantificato l'onere relativo al commissario *ad acta* ed al comitato di vigilanza, precisando altresì a chi debba fare carico.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in ordine all'emendamento 1.1 (testo 2), osserva che tale proposta emendativa mira a conservare la situazione di fatto attualmente esistente in ordine alla veste giuridica e all'assetto patrimoniale dell'Ordine Mauriziano, rendendo obbligatoria la stipula della convenzione con la Regione Piemonte per l'espletamento dell'attività sanitaria, secondo i criteri ivi indicati. Sottolinea che tale impostazione ribalta completamente il senso delle innovazioni introdotte con il decreto-legge in conversione, in quanto il testo del provvedimento in esame pre-

vede la conservazione dell'Ordine come Ente ospedaliero solo in via transitoria, fino a quando la Regione Piemonte stabilirà, con proprie norme, la disciplina giuridica definitiva dell'Ente e del suo inserimento nel sistema sanitario regionale, per cui restano attualmente in vigore le pattuizioni già definite nell'ambito della convenzione in essere. Viceversa, l'emendamento 1.1 (testo 2) sottrae alla Regione il potere di disciplinare autonomamente la materia, obbligandola altresì a stipulare una nuova convenzione: in tal modo, tuttavia, vengono meno le garanzie di invarianza per la finanza pubblica che un intervento diretto della Regione avrebbe potuto mantenere, laddove la nuova convenzione potrebbe rivelarsi più onerosa della precedente, pregiudicando altresì la possibilità di risanamento della gestione ospedaliera, gravemente disestata.

Per quanto concerne l'emendamento 2.1 (testo 2), ritiene che anche questo sia foriero di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a parte le considerazioni sugli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* e del comitato di vigilanza, esso rende più complesso ed incerto il risanamento finanziario dell'Ordine Mauriziano. Ancorché, a suo giudizio, il testo del disegno di legge in esame non sia scevro da problemi, tuttavia esso prevede una serie di strumenti per consentire il ripiano dei debiti dell'Ente che appaiono più efficaci di quelli proposti dall'emendamento in questione, che prevede, in particolare, la creazione di una contabilità separata nell'ambito della gestione finanziaria dell'Ordine Mauriziano, anziché una fondazione giuridicamente distinta con un patrimonio autonomo. Rileva inoltre che il comma 2 dell'emendamento in esame prevede un termine di 24 mesi perché venga realizzato il ripiano dei debiti dell'Ente, senza tuttavia precisare che cosa accada qualora il suddetto termine non venga rispettato e su chi, in tale ipotesi, graverebbero i debiti pregressi.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), in qualità di firmatario degli emendamenti in esame, precisa che gli stessi sono finalizzati ad offrire un quadro giuridico più certo ed efficiente, al fine di consentire la conservazione dell'Ordine Mauriziano, nonché la prosecuzione della sua attività in campo sanitario e del ripiano dei debiti pregressi.

In merito ai possibili effetti onerosi derivanti dalla stipula di una convenzione con la Regione Piemonte per l'espletamento dell'attività sanitaria, prevista dall'emendamento 1.1 (testo 2), ritiene che ciò possa garantire un ordinato svolgimento dell'attività in questione, anche dal punto di vista finanziario, ricordando che l'attuale situazione di dissesto dell'Ente nella sua componente ospedaliera deriva appunto dalla mancata attuazione di una corretta convenzione con la Regione Piemonte, in quanto né la riforma recata dalla legge n. 132 del 1968 in materia di enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera, né l'istituzione del Servizio sanitario nazionale operata con la legge n. 833 del 1978 hanno inserito pienamente gli ospedali mauriziani nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, applicando i parametri delle normali Aziende sanitarie ospedaliere (ASO), con il risultato di erogare rimborsi insufficienti a coprire i costi dei servizi di alta specializzazione resi dalle predette strutture ospedaliere.

In merito ai costi di funzionamento del commissario *ad acta* e del comitato di vigilanza, di cui all'emendamento 2.1 (testo 2), precisa che tanto il commissario, quanto i componenti del comitato sono funzionari pubblici, per cui i relativi oneri gravano già sul bilancio dello Stato; si dichiara comunque disponibile a valutare una riformulazione che escluda in maniera più incisiva l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per compensi o rimborsi spese.

In merito alle osservazioni del relatore sull'inclusione nella contabilità separata della gestione speciale delle partite creditorie e debitorie esistenti alla data del 31 dicembre 2004, anziché a quella del 23 novembre 2004 prevista nel testo, precisa che tale prolungamento discende dall'esigenza di non frazionare inutilmente l'esercizio finanziario in corso ed assicurare così una più corretta gestione. Anche in tal caso è comunque disponibile a valutare possibili date alternative che assicurino comunque la salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e degli elementi informativi forniti dal rappresentante del Governo, ritiene che entrambi gli emendamenti non presentino particolari problemi dal punto di vista finanziario, in quanto sembrano ricalcare sostanzialmente quanto già previsto dalla legislazione vigente ovvero dal testo del provvedimento in esame. Per quanto concerne l'emendamento 1.1 (testo 2), esprime quindi avviso favorevole, ravvisando comunque l'opportunità di inserire, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, un'apposita clausola di invarianza finanziaria in merito alla stipula della eventuale nuova convenzione tra l'Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte. Analogamente, in merito all'emendamento 2.1 (testo 2), ritiene che la Commissione possa rendere parere non ostativo, prevedendo che gli oneri relativi al Commissario *ad acta* e al Comitato gravino sulla relativa gestione economica speciale, al fine di assicurare l'effettiva invarianza degli oneri.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), nel prendere atto delle indicazioni del senatore Eufemi circa l'assenza di una adeguata convenzione in vigore tra i presidi ospedalieri dell'Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte, rileva tuttavia che, avendo il Governo invece affermato che la suddetta convenzione trova applicazione a legislazione vigente, le eventuali modificazioni introdotte dagli emendamenti in esame debbono essere valutate con riferimento ad essa. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario all'espressione di un parere nel senso indicato dal Presidente, in quanto ritiene che i suddetti emendamenti, pur con le riformulazioni proposte, siano comunque suscettibili di introdurre elementi di incertezza e di potenziale onerosità per la finanza pubblica. Rileva, infine, che gli emendamenti in esame, ove venissero approvati dall'Assemblea, porrebbero comunque un evidente problema di coordinamento sostanziale e formale con l'articolo 3 del disegno di legge in titolo, riferito alle attività poste in essere nell'ambito della fondazione prevista nell'articolo 2.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando la fondatezza delle obiezioni del senatore Morando circa i problemi di coordinamento tra gli emendamenti in esame e l'articolo 3 del testo, ravvisa la necessità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 2) anche alla soppressione del citato articolo 3.

Il senatore FERRARA (FI), in qualità di relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell'esame, propone il seguente schema di parere in ordine agli emendamenti in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2, la parola: «in» sia sostituita dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da». Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 2.1 (testo 2), a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 3 sono a carico della gestione speciale di cui al comma 1.», e che conseguentemente, ai sensi della citata disposizione costituzionale, sia soppresso l'articolo 3».

La Sottocommissione, infine, approva la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 21 e 21,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute antimeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, giovedì 16 dicembre, alle ore 9 e alle ore 9,15, sono anticipate alle ore 8,30 e alle ore 8,35.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2004

54^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento CE 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano» (n. 425): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427): osservazioni favorevoli.

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 431): osservazioni favorevoli.

ERRATA CORRIGE

Nel 519° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari di lunedì 6 dicembre 2004, seduta pomeridiana della 5ª Commissione permanente (Bilancio), a pagina 34, *sostituire i capoversi 5º, 6º e 7º con i seguenti:*

«Il presidente AZZOLLINI rileva l'analogo contenuto delle proposte 21.0.42 e 21.0.43 nonché 24.0.1, precedentemente accantonate, con l'emendamento 24.0.51 del Governo.

In seguito a distinte votazioni sono quindi respinte le proposte 24.0.1, 24.0.100 (già 21.0.42) e 24.0.101 (già 21.0.43), mentre risulta approvato l'emendamento 24.0.51. Successivamente viene altresì accolto l'emendamento 24.0.52.»

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione» (n. 414).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed*

altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Esame dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).
- COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (3208).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).
- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano» (n. 425).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 8,30, 15 e 21

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (3232).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali» (n. 436).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» (n. 429).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 430).
- Piano industriale 2005-2008 di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A (n. 434).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposi-

zioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (n. 429).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali» (n. 433).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE» (n. 427).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari in-

gannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).
- e della petizione n. 272 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il «Codice dei diritti di proprietà industriale» (n. 423).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2004, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 435).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- SALVI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (*Doc. XXII, n. 28*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago di La Maddalena: audizione del Direttore del Centro interforze studi ed applicazioni militari (CISAM).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro delle comunicazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 14

ORE 14

- Audizione dell'amministratore delegato della Società Ignazio Messina & C. SpA, Ignazio Messina.

ORE 14,30

- Audizione di Maurizio Fiore, consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 14,30

- Audizione informale del Maggiore Giorgio Stefano Manzi, dell'Arma dei carabinieri, e del dottor Marco Strano, Dirigente del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni – Unità di Analisi Crimini Informatici, della Polizia di Stato, sulle tematiche relative al contrasto dei fenomeni di pedofilia.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

Giovedì 16 dicembre 2004, ore 15

- I. Comunicazioni del Presidente.
 - II. Audizione del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese, dottor Leonardo Grimaldi
-

